

Deliberazione n. 67/2023/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 1978 del 15 maggio 2023, prot. Corte dei conti n. 983 di pari data;

VISTE le ulteriori comunicazioni del Vicesegretario generale del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 2063 e 2067 del 19 maggio 2023, prot. Corte dei conti n. 1004 e 1007 di pari data, con le quali è stata confermata l'avvenuta restituzione al Consiglio regionale di tutti i beni durevoli acquistati dal gruppo nel corso della XVI legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 20/2023 del 19 maggio 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore Cons. Tullio Ferrari;

VISTA l'ordinanza n. 21/2023 del 19 maggio 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Tullio Ferrari ed esaminata la documentazione agli atti;

### ***Premesso in fatto***

Con nota prot. n. cr\_taa-15/05/2023-0001978-P del 15 maggio 2023 (prot. Corte dei conti n. 0000983-15/05/2023-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso il rendiconto

riferito al periodo 1° gennaio 2023 – 11 maggio 2023 e la relativa documentazione a corredo del gruppo consiliare “Partito Autonomista Trentino Tirolese - PATT”, cessato a far data dal 15 marzo 2023. Con ulteriori note prot. n. 2063 e 2067 del 19 maggio 2023, prot. Corte dei conti n. 1004 e 1007 di pari data, il Vicesegretario generale ha confermato l’avvenuta restituzione al Consiglio regionale di tutti i beni durevoli acquistati dal gruppo nel corso della XVI legislatura. Il rendiconto è stato approvato in data 11 maggio 2023 per consentire la contabilizzazione di tutte le fatture relative a spese autorizzate e sostenute prima della cessazione del gruppo.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell’ordinamento locale dall’art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale “*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l’eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*”.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi”*

*medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”.*

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (*cf.* SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che “tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.” (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche nello stesso senso Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio (“... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale”), sottolineando perentoriamente che “E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici”.

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare il massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento, poiché altrimenti si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello previsto per il livello di inquadramento, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

E', infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale allocazione delle risorse pubbliche. (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale "Partito Autonomista Trentino Tirolese - PATT" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "*veridicità*" e di "*correttezza*", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("*veridicità*") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("*correttezza*").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

9. Per i beni di uso durevole acquistati dal gruppo nel 2023 è stata accertata l'iscrizione nell'inventario del Consiglio regionale così come la restituzione allo stesso di tutti i beni acquistati nel corso dell'intera legislatura.

10. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un "*Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento*" di euro 43.673,08, un "*Fondo iniziale di cassa per spese di personale*" di euro 204,85, un totale entrate riscosse di euro 8.370,00, un totale spese di euro 8.835,31, un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 43.411,65 e un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 0,97. Il Gruppo ha fornito dimostrazione della restituzione al Consiglio regionale, in data 11 maggio 2023, dell'importo dei fondi finali di cassa per complessivi euro 43.412,62, come disposto dall'art. 8, c. 6 del Regolamento n. 33/2013.

11. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 - 11 maggio 2023 del gruppo consiliare "Partito Autonomista Trentino Tirolese - PATT", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

## P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

## ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Partito Autonomista Trentino Tirolese - PATT" riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 11 maggio 2023;

## DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Partito Autonomista Trentino Tirolese - PATT", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

## MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2023.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

*f.to digitalmente*



TULLIO FERRARI  
CORTE DEI CONTI  
22.05.2023 15:38:44  
GMT+01:00

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

*f.to digitalmente*



ANNA MARIA RITA  
LENTINI  
CORTE DEI CONTI  
22.05.2023 15:56:46  
GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

*f.to digitalmente*



ALDO PAOLICELLI  
CORTE DEI CONTI  
22.05.2023 16:05:10  
GMT+01:00

Deliberazione n. 1/2024/FRG



**CORTE DEI CONTI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del sopracitato decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento all'art. 1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, 31/2020/RCG, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

VISTA l'ordinanza n. 4/2024 del 31 gennaio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio, mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore Cons. Tullio Ferrari designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024;

### *Considerato in fatto e in diritto*

1. In data 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, riferiti al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023, data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, trasmessi con nota di data 15 gennaio 2024, prot. n. cr\_taa-15/01/2024-0000144-P, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

1. "SVP - Südtiroler Volkspartei"

2. "Lega Salvini Trentino"
3. "Partito Democratico"
4. "Gruppo Misto"
5. "Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda"
6. "La Civica"
7. "Fratelli d'Italia"
8. "Team K"
9. "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol"
10. "Autonomisti Popolari – Fassa"
11. "Die Freiheitlichen"
12. "Forza Italia"
13. "Movimento 5 Stelle"
14. "Unione per il Trentino"
15. "Süd-Tiroler Freiheit"

2. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel "Regolamento n. 33/2013", nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge n. 11 agosto 2014, n. 116.

In base al disposto del citato art. 1, c. 9, ciascun gruppo consiliare approva il rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida recepite dal d.P.C.M. del 21 dicembre 2012. I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, d.l. n. 174/2012).

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

3. Ciò premesso, a seguito dell'esame della documentazione contabile pervenuta, la Sezione ritiene necessario acquisire chiarimenti ed integrazioni documentali dai gruppi consiliari sottoindicati.

Si richiede, pertanto, di fornire, entro il termine indicato in dispositivo, la documentazione integrativa e le comunicazioni esplicative di seguito indicate, con riferimento a ciascun gruppo consiliare interessato:

**1. "SVP - Südtiroler Volkspartei"**

- A completamento della documentazione trasmessa, si chiede di inviare copia dell'estratto del conto corrente bancario scalare riferito alle operazioni di chiusura del conto, con l'evidenza delle operazioni di estinzione del medesimo.

**5. "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda"**

Premesso che i valori complessivi del rendiconto non presentano criticità, è comunque necessario rimodulare alcune voci dello stesso, come di seguito specificato:

- Le entrate disponibili nell'esercizio 2023, di cui alla voce 3, devono corrispondere al totale effettivo delle entrate registrate dal gruppo nel corso dell'esercizio per euro 1.554,53. In tale voce il gruppo non ha contabilizzato gli interessi netti maturati sul conto di euro 51,20 e ha imputato, in diminuzione, la spesa di chiusura conto di euro 22,17;
- Con riferimento alla corretta rendicontazione delle spese per incarichi a soggetti esterni, questa Sezione, nella delibera n. 39/2022/FRG, aveva precisato che le spese per attività strumentali per il funzionamento del gruppo (spese per il consulente del lavoro o per il commercialista, per adempimenti fiscali) devono confluire nella voce dedicata alle "Spese per il personale sostenute dal gruppo", mentre gli eventuali oneri per incarichi aventi ad oggetto le attività istituzionali del gruppo consiliare (a titolo esemplificativo, le spese per le attività di comunicazione o di supporto alla redazione di atti normativi o atti di natura politica riguardanti l'attività assembleare, ecc.) devono essere imputati alla voce "Spese per consulenze, studi e incarichi".

Conseguentemente, nelle spese di cui alla voce n. 1 deve essere contabilizzato l'importo di euro 441,64 relativo al servizio prestato da Rezia srl. Pertanto, l'importo di quest'ultima voce raggiunge la somma di euro 2.521,64, mentre quella della voce 4 deve essere azzerata;

- la voce n. 14 deve riportare l'importo di euro 214,74, poiché non devono essere sottratti gli interessi attivi netti maturati nell'esercizio a seguito dell'estinzione del conto corrente bancario;
- nella situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio:
  - sono state indicate entrate riscosse nell'esercizio per un importo di euro 108.060,68, anziché di euro 43.404,53;
  - sono state indicate uscite pagate nell'esercizio per un importo di euro 4.045,74, anziché di euro 4.096,94;
  - è stato indicato un fondo di cassa finale per spese di funzionamento per un importo di euro 86.884,94, anziché di euro 87.304,41;

- è stato indicato un fondo di cassa finale per spese di personale per un importo di euro 17.130,00, anziché di euro 16.688,36;

Inoltre, in merito all'acquisto di un microfono con batteria, effettuato dal gruppo nell'anno 2021, si chiede di documentare la restituzione al Consiglio regionale.

Conclusivamente, si invita il gruppo a rielaborare il rendiconto per le voci da rettificare, come indicato in precedenza.

#### **11. "Die Freiheitlichen"**

- A completamento della documentazione trasmessa, si chiede di inviare copia dell'estratto del conto corrente bancario scalare del mese di dicembre 2023, con l'evidenza delle operazioni di estinzione del medesimo.

Nel caso in cui il rendiconto sia stato rielaborato a seguito del procedimento di controllo della Corte dei conti (Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda), va inserita la seguente precisazione: *"Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. 1/2024/FRG"*.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento

#### **DISPONE**

la comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della presente deliberazione, emessa ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto-legge n. 174/2012 e del Regolamento 33/2013;

#### **ASSEGNA**

per gli adempimenti richiesti, distintamente per ciascuno dei gruppi consiliari sopra indicato, il termine del 21 febbraio 2024. Decorso tale termine, in carenza di regolarizzazione o di ulteriore produzione documentale, la Sezione si pronuncerà allo stato degli atti.

#### **SOSPENDE**

il decorso del termine per la pronuncia della Sezione, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto-legge n. 174/2012.

#### **MANDA**

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deliberato, nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024.

Il Magistrato relatore

Cons. Tullio FERRARI

*Firmato digitalmente*  
TULLIO FERRARI  
CORTE DEI CONTI  
31.01.2024 17:48:59  
GMT+01:00



Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

*Firmato digitalmente*  
ANNA MARIA RITA  
LENTINI  
CORTE DEI CONTI  
31.01.2024 18:20:29  
GMT+01:00



Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

*Firmato digitalmente*



**CORTE DEI CONTI**  
**RECHNUNGSHOF**

**REPUBLIK ITALIEN**  
**DER RECHNUNGSHOF**  
**KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SITZ TRIENT**

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Anna Maria Rita LENTINI	Präsidentin
Tullio FERRARI	Ratsmitglied (Berichterstatte)
Marilisa BELTRAME	Ratsmitglied
Gianfranco BERNABEI	Ratsmitglied
Carmine PEPE	Referendar

AUFGRUND der Art. 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

AUFGRUND des DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 (Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze betreffend das Sonderstatut für Trentino-Südtirol);

AUFGRUND des DPR vom 15. Juli 1988, Nr. 305 i.d.g.F., mit dem die Kontrollsektionen des Rechnungshofs von Trient und von Bozen errichtet wurden;

AUFGRUND des mit kgl. Dekret vom 12. Juli 1934, Nr. 1214 genehmigten Einheitstextes der Gesetze über die Ordnung des Rechnungshofs i.d.g.F.;

Aufgrund des Gesetzes vom 14. Jänner 1994, Nr. 20;

Aufgrund des Gesetzesdekretes vom 10. Oktober 2012, Nr. 174 – umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz vom 7. Dezember 2012, Nr. 213 – (in der Folge: „Gesetzesdekret Nr. 174/2012“);

AUFGRUND des Dekrets des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012 – veröffentlicht im Gesetzblatt der Republik vom 2. Februar 2013, Nr. 28 –, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen dem Staat, den Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen erlassenen Leitlinien betreffend die

jährliche Rechnungslegung der Regionalratsfraktionen im Sinne des Art. 1 Abs. 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 übernommen wurden;

AUFGRUND des Beschlusses der Vereinigten Kontrollsektionen des Rechnungshofs vom 16. Juni 2000, Nr. 14/2000 i.d.g.F., mit dem die Verordnung betreffend die Organisation der Kontrollaufgaben des Rechnungshofs genehmigt wurde;

AUFGRUND des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs Nr. 39/2014 mit Bezug auf Art. 1 Abs. 9-12 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

AUFGRUND der Urteile Nr. 59/2014/EL, Nr. 31/2020/RCG, Nr. 19/2021/RGC und Nr. 19/2022/RGC der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofs in Sonderzusammensetzung;

AUFGRUND des Beschlusses des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 10. September 2013, Nr. 33 „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrats und diesbezügliche Rechnungslegung*“ – geändert mit Beschluss vom 10. Dezember 2014, Nr. 8 – (in der Folge „*Verordnung Nr. 33/2013*“);

NACH EINSICHTNAHME in die vom Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 15. Januar 2024, Prot. Nr. 144-P übermittelten Unterlagen (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 73 vom 15. Januar 2024);

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass der Regionalrat der 17. Legislaturperiode sein Amt am 27. November 2023 angetreten hat und dass daher alle Fraktionen am 26. November die 16. Legislaturperiode beenden;

AUFGRUND des Schreibens des Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 26. Januar, Pr. Nr. 443-P, (Rechnungshof Prot. 322 vom 26. Januar 2024), mit dem die Kopien der Inkassoaufträge betreffend die Rückgabe der endgültigen Kassenbestände seitens der Fraktionen übermittelt wurden;

AUFGRUND des Beschlusses vom 31. Januar 2024, Nr.4, mit dem der Präsident der Sektion das Kollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung per Videokonferenz einberufen hat;

NACH ANHÖREN des mit Beschluss des Präsidenten vom 16. Januar 2024, Nr. 2/2024 ernannten berichterstattenden Richter Tullio Ferrari (Ratsmitglied);

### *Zum Sachverhalt und zur Rechtsfrage*

1. Am 15. Januar 2024 (Rechnungshof-Prot. Nr. 0000073-15/01/2024-SC\_TN) sind bei dieser Regionalen Kontrollsektion die auf den Zeitraum 1. Januar 2023 - 26. November 2023 (Enddatum der Gruppen infolge der 16. Legislaturperiode) bezogenen, mit dem vom Präsidenten des Regionalrats unterzeichneten Schreiben vom 15. Januar 2024, Prot. Nr. cr\_tas-

15/01/2024-0000144-P übermittelten Rechnungslegungen der nachstehenden Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino-Südtirol eingegangen:

1. „SVP- Südtiroler Volkspartei“
2. „Lega Salvini Trentino“
3. „Partito Democratico“
4. „Gruppo Misto - Gemischte Fraktion“
5. „Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda“
6. „La Civica“
7. „Fratelli d'Italia“
8. „Team K“
9. „Lega Salvini Alto Adige-Südtirol“
10. „Autonomisti Popolari - Fassa“
11. „Die Freiheitlichen“
12. „Forza Italia“
13. „Movimento 5 Stelle“
14. „Unione per il Trentino“
15. „Süd-Tiroler Freiheit“

2. Die Finanzierung der Fraktionen des Regionalrats von Trentino-Südtirol wird durch die „*Verordnung Nr. 33/2013*“ sowie durch den Art. 1 Abs. 9, 10, 11 und 12 des GD Nr. 174/2012 – umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012 und geändert durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs Nr. 39/2014 und das GD vom 24. Juni 2014, Nr. 91, umgewandelt in Gesetz vom 11. August 2014, Nr. 116, – geregelt.

Laut den Bestimmungen des oben genannten Art. 1 Abs. 9 genehmigt jede Ratsfraktion ihre jährliche Rechnungslegung, die gemäß den mit Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 21. Dezember 2012 übernommenen Leitlinien zu erstellen ist.

Danach werden die Rechnungslegungen vom Rechnungshof überprüft, der mit einem spezifischen Beschluss sein Urteil über deren Ordnungsmäßigkeit abgibt (Art. 1 Abs. 10 des GD Nr. 174/2012).

Sollte die regionale Kontrollsektion feststellen, dass die Rechnungslegung oder die dazugehörigen Unterlagen nicht den oben genannten Vorschriften entsprechen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrats (oder der Autonomen Provinz) eine Aufforderung zur Behebung der Unregelmäßigkeiten (Art. 1 Abs. 11 des GD Nr. 174/2012).

3. Dies vorausgeschickt, hält es die Kontrollsektion nach Überprüfung der übermittelten Buchhaltungsunterlagen für notwendig, Erklärungen und zusätzliche Unterlagen bei den nachstehenden Ratsfraktionen einzuholen.

Die betroffenen Regionalratsfraktionen werden demnach aufgefordert, innerhalb der im beschließenden Teil angegebenen Frist die nachstehend für die jeweilige Fraktion angeführten zusätzlichen Unterlagen und Erklärungen abzugeben:

**1. „SVP - Südtiroler Volkspartei“**

- Um alle Unterlagen zu sammeln, wird die Partei aufgefordert, zusätzlich zu den eingereichten Unterlagen eine Kopie des Auszugs des skalierten Bankkontos zu übermitteln, auf dem die Kontoauflösung vermerkt ist, sowie einen Nachweis über die Kontoauflösung.

**5. „Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda“**

Auch wenn die Gesamtwerte der Rechnungslegung keine kritischen Fragen aufwerfen, ist es dennoch notwendig, einige seiner Punkte neu zu gestalten, wie im Folgenden ausgeführt wird:

- Die im Haushaltsjahr 2023 unter Posten 3 verfügbaren Einnahmen müssen den tatsächlichen Gesamteinnahmen der Gruppe in Höhe von Euro 1.554,53 entsprechen, die während des Haushaltsjahres verbucht wurden. Bei diesem Posten hat die Gruppe die auf dem Konto aufgelaufenen Nettozinsen in Höhe von Euro 51,20 nicht verbucht und als Abzug die Ausgaben für die Kontoauflösung in Höhe von Euro 22,17 verbucht.

- In Bezug auf die korrekte Rechnungslegung der Ausgaben für Aufträge an externe Rechtssubjekte hat diese Kontrollsektion in ihrem Beschluss Nr. 39/2022/FRG präzisiert, dass die Ausgaben für Tätigkeiten, die der Arbeit der Ratsfraktion dienlich sind (Ausgaben für den Arbeits- oder Steuerberater, für die Erfüllung steuerlicher Verpflichtungen) dem Ausgabenposten „Von der Fraktion bestrittene Personalkosten“ zuzuordnen sind, während eventuelle Honorare für Aufträge betreffend die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktion (z. B. Ausgaben für die Kommunikationstätigkeit oder Unterstützung bei der Ausarbeitung von Gesetzesbestimmungen oder politischer Akte betreffend die Arbeit im Regionalrat usw.) dem Ausgabenposten „Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge“ zuzuordnen sind.

Folglich ist der Betrag von Euro 441,64 für die von der Rezia srl erbrachte Dienstleistung in den Ausgaben des Postens 1 zu verbuchen. Somit erreicht der Betrag des letztgenannten Postens die Summe von Euro 2.521,64, während der Betrag des Postens 4 auf null gesetzt werden muss;

- In Posten Nr. 14 ist der Betrag von Euro 214,74 auszuweisen, da die während des Jahres angefallenen Nettozinsenerträge aufgrund der Tilgung des Bankkontos nicht abgezogen werden dürfen;

- am Ende des Haushaltsjahrs wurde in der Finanzlage:
  - die im Laufe des Jahres eingezogenen Einnahmen in Höhe von Euro 108.060,68 anstelle von Euro 43.404,53 angegeben;
  - die im Laufe des Haushaltsjahres getätigten Ausgaben in Höhe von Euro 4.045,74 statt Euro 4.096,94 angegeben;
  - einen endgültigen Kassenbestand für Betriebsausgaben in Höhe von Euro 86.884,94 statt Euro 87.304,41 angegeben;
  - einen endgültigen Kassenbestand für Personalausgaben in Höhe von Euro 17.130,00, anstatt Euro 16.688,36 angegeben;

Außerdem wird die Fraktion aufgefordert, die Unterlagen der Rückgabe an den Regionalrat im Hinblick auf den Kauf eines Mikrofons mit Batterie, den die Fraktion im Jahr 2021 getätigt hat, vorzulegen.

Letztendlich wird die Fraktion aufgefordert, die Rechnungslegung in Bezug auf die zu berichtenden Posten gemäß den oben genannten Angaben zu überarbeiten.

#### **11. „Die Freiheitlichen“**

- Um alle Unterlagen zu sammeln, wird die Partei aufgefordert, zusätzlich zu den eingereichten Unterlagen eine Kopie des skalierten Bankkontoauszugs von Dezember 2023 zu übermitteln, sowie einen Nachweis über die Kontoauflösung.

Falls die Rechnungslegung infolge des Überprüfungsverfahrens des Rechnungshofs (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa vërda) überarbeitet wurde, muss nachstehende Präzisierung hinzugefügt werden: *„Infolge des Beschlusses des Rechnungshofs, Kontrollsektion Trient, Nr. 1/2024/FRG überarbeitete Rechnungslegung“*.

### **AUS DIESEN GRÜNDEN**

#### **VERFÜGT**

der Rechnungshof, Kontrollsektion für die Region Trentino-Südtirol, Sitz Trient, dass dieser im Sinne des Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 und der Verordnung Nr. 33/2013 erlassene Beschluss an den Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol übermittelt wird;

#### **LEGT**

den 21. Februar 2024 als Frist für die Vornahme der für die jeweilige Regionalratsfraktion oben angeführten erforderlichen Handlungen FEST; nach Ablauf dieser Frist entscheidet die Sektion in Ermangelung einer Berichtigung oder weiteren Vorlage von Unterlagen über den Stand der

Akte.

**SETZT**

den Lauf der Frist für das Urteil der Kontrollsektion im Sinne des Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 AUS;

**BEAUFTRAGT**

das Sekretariat damit, im Fall jeglicher Verbreitung dieses Beschlusses die darin enthaltenen Personalien sowie alle anderen Daten, mit denen die darin erwähnten natürlichen und juristischen Personen identifiziert werden können, unkenntlich zu machen, da die Voraussetzungen laut Art. 52 des GvD Nr. 196/2003 i.d.g.F. bestehen.

So beschlossen in nichtöffentlicher Sitzung am 31. Januar 2024.

Der berichterstattende Richter  
Tullio FERRARI (Ratsmitglied)

*digital signiert*

Die Präsidentin  
Anna Maria Rita LENTINI

*digital signiert*

Beim Sekretariat hinterlegt.

Der Leiter  
Aldo PAOLICELLI

*digital signiert*

Deliberazione n. 2/2024/FRG



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)
Carmine PEPE	Referendario (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del sopracitato decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento all'art. 1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, 31/2020/RCG, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA l'ordinanza n. 4/2024 del 31 gennaio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio, mediante collegamento da remoto;

UDITI i Magistrati relatori Cons. Gianfranco Bernabei e Ref. Carmine Pepe, designati con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Considerato in fatto e in diritto*

1. In data 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, riferiti al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023, data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, trasmessi con nota del 15 gennaio 2024, prot. n. cr\_taa-15/01/2024-0000144-P, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

I. "SVP - Südtiroler Volkspartei"

- II. "Lega Salvini Trentino"
- III. "Partito Democratico"
- IV. "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda"
- V. "La Civica"
- VI. "Fratelli d'Italia"
- VII. "Team K"
- VIII. "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol"
- IX. "Autonomisti Popolari - Fassa"
- X. "Die Freiheitlichen"
- XI. "Forza Italia"
- XII. "Movimento 5 Stelle"
- XIII. "Süd-Tiroler Freiheit"
- XIV. "Unione per il Trentino"
- XV. "Misto"

**2.** La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel "*Regolamento n. 33/2013*", nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

In base al disposto del citato art. 1, c. 9, ciascun gruppo consiliare approva il rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida recepite dal d.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012).

**3.** Ciò premesso, a seguito dell'esame della documentazione contabile pervenuta, la Sezione ritiene necessario acquisire chiarimenti ed integrazioni documentali dai gruppi consiliari sottoindicati.

Si richiede, pertanto, di fornire, entro il termine indicato in dispositivo, la documentazione integrativa e le comunicazioni esplicative di seguito indicate, con riferimento a ciascun gruppo consiliare interessato:

## **II. “Lega Salvini Trentino”**

- In sede istruttoria è stato appurato che il dipendente F.B.G. risulta essere stato candidato alle elezioni del Consiglio provinciale di Trento del 22 ottobre 2023 senza tuttavia che venisse interrotta, nel periodo elettorale, l'erogazione dello stipendio da parte del Gruppo consiliare regionale.

Al fine di quantificare l'indebita percezione di emolumenti nel periodo del divieto di cui all'art. 1, c. 3, lett. c) dell'allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 si chiede di trasmettere copia della dichiarazione di accettazione della candidatura, di cui all'art. 27, c. 1, lett. c), della l.p. n. 2/2003 e s.m. ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal candidato, nella quale il medesimo attesta la data di accettazione della propria candidatura, come indicata nella predetta dichiarazione allegata a corredo della lista dei candidati.

Considerato che il sopra citato divieto si estende sino alla data di proclamazione degli eletti, nel caso di specie il 7 novembre 2023, si chiede quindi di espungere dal rendiconto, per il dipendente F.B.G., la spesa per la totalità della retribuzione a partire dal giorno di accettazione della candidatura e fino al 31 ottobre 2023, data di cessazione del rapporto di lavoro; tale somma, a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro da calcolarsi a parte, va versata direttamente al Consiglio regionale, trattandosi di consuntivo di fine legislatura;

Al pari della retribuzione, nel periodo del divieto di cui all'art. 1, c. 3, lett. c) dell'allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, il dipendente F.B.G. risulta aver beneficiato di buoni pasto elettronici, il relativo onere va conseguentemente espunto dal rendiconto e versato direttamente al Consiglio regionale, trattandosi di consuntivo di fine legislatura.

## **III. “Partito Democratico”**

- Con riferimento al servizio di predisposizione e trasmissione dei modelli 770/2023 e 770/2024 si rileva l'incongruenza tra gli importi addebitati nelle fatture di cui ai prot. 85 e 102 del libro giornale del Gruppo (rispettivamente euro 220,00 e 200,00 più oneri) e quanto previsto dal preventivo di spesa del professionista di data 2 gennaio 2023 (euro 160,00 più oneri). Si chiede quindi di fornire motivati chiarimenti;
- in considerazione della natura giuridica dei gruppi consiliari, così come richiamata al punto 4 della delibera di questa Sezione n. 22/2023/FRG, non sembrano avere fondamento le richieste di rimborso di permessi per cariche elettive ai sensi dell'art. 80 d.lgs. n. 267/2000 e, conseguentemente, non appaiono giustificate le relative spese addebitate nelle

fatture di cui ai prot. 63 e 85 del libro giornale del Gruppo (per complessivi 41,87 euro). Si richiedono pertanto motivati chiarimenti al riguardo.

- con riferimento al bene inventariato n. 3122 in dotazione al Gruppo si chiede di trasmettere copia conforme all'originale del verbale di restituzione sottoscritto dal consegnatario.

## **VI. "Fratelli d'Italia"**

- L'estratto conto corrente inviato in allegato alla documentazione è incompleto, in quanto per il periodo ottobre-dicembre 2023 presenta una lista di movimenti solamente fino al 04/12/2023, mentre risulta il pagamento di una bolletta CBill al 20/12/2023. Si chiede, pertanto, l'invio degli estratti conto n. 10 al 31/10/2023, n. 11 al 30/11/2023 e n. 12 al 31/12/2023 o comunque alla data di chiusura del conto stesso;
- al n. 54 del libro giornale del gruppo è contabilizzato l'importo di 949,73 euro, relativo al versamento di oneri Irpef e Inps, imputato erroneamente alla voce di spesa n. 1 "Spese per il personale sostenute dal gruppo (art. 4, c. 2)". Tale spesa deve essere imputata alla voce di spesa n. 2 "Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del gruppo (art. 4, comma 2)";
- nella voce di spesa n. 4 "Spese per consulenze, studi e incarichi" sono stati erroneamente imputati i pagamenti per le spese relative alla gestione del personale (elaborazione paghe e dichiarazioni fiscali) non tenendo conto di quanto affermato dalla Sezione nelle proprie deliberazioni n. 22/2022/FRG e n. 29/2023/FRG a riguardo dell'imputazione delle spese per il personale. Tali spese sono da imputare alla voce di spesa n. 1 "Spese per il personale sostenute dal gruppo (art. 4, comma 2)" se relative ad incarichi connessi alla gestione del personale e alla voce di spesa n. 2 "Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del gruppo (art. 4, comma 2)" se conseguenti a versamenti di ritenute fiscali e previdenziali relative agli incarichi stessi e/o agli emolumenti del personale assunto. Di conseguenza alla voce di spesa n. 1 "Spese per il personale sostenute dal gruppo (art. 4, c. 2)" sono da imputare le fatture, emesse dalla ditta Tls Tax&Legal Services Dott. Comm. M. Magri & M. A. Mazzoni, indicate ai punti n. 39 (importo 406,14 euro), n. 103 (importo 648,76 euro) e n. 109 (importo 1.640,00 euro) del libro giornale del gruppo. Infine, l'importo di 34,13 euro, indicato al n. 105 del libro giornale del gruppo come "F24", deve essere contabilizzato alla voce n. 2 "Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del gruppo (art. 4, comma 2)";
- con riferimento al punto precedente, al n. 75 del libro giornale del gruppo, si rileva che la fattura n. 000132 emessa da Tls Tax&Legal Services Dott. Comm. M. Magri & M. A. Mazzoni del 06/07/23, pagata per l'importo di 346,29 euro, è intestata al Gruppo consiliare

provinciale Fratelli d'Italia codice fiscale n. 94143180217 e non al Gruppo consiliare regionale Fratelli d'Italia codice fiscale n. 96114380221. La spesa relativa deve essere espunta dal rendiconto, in quanto non ammissibile. L'importo di euro 346,29 euro deve essere restituito direttamente al Consiglio provinciale, trattandosi di consuntivo di fine legislatura;

- sempre con riferimento al punto precedente, al n. 111 del libro giornale del gruppo, è contabilizzato l'importo di 428,40 euro con descrizione "F24 ritenuta d'acconto" e data dell'operazione 01/12/2023. Tale spesa non trova corrispondenza nell'elenco dei movimenti del conto corrente, esposti fino alla data del 04/12/2023, pertanto, qualora non fosse stato pagato in data successiva al 04/12/2023, deve essere espunto dal rendiconto. In caso contrario si chiede l'invio del medesimo F24 e la sua contabilizzazione nella voce di spesa n. 2 "Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del gruppo (art. 4, comma 2)";
- nel contratto di assunzione del dipendente T.M., con qualifica di "Addetto segreteria" livello 4 del contratto "Studi professionali", al punto 3, è così stabilito: *"la retribuzione iniziale viene pattuita in 1.650,00/ retribuzione lorda mensile. Così composta: - paga base 1.413,11 euro; - superminimo 236,89 euro. Inoltre le sarà corrisposto un premio mensile per raggiungere l'importo mensile netto comprensivo di ratei di 13° e 14° mensilità stabilito in 1.700,00 euro netti"*. Chiarire e motivare la concessione del superminimo e del premio mensile, alla luce di quanto affermato dalla Sezione nella propria deliberazione n. 29/2023/FRG a riguardo della concessione di tali istituti contrattuali, in particolare in considerazione del fatto che tali concessioni determinano un emolumento mensile al dipendente pari a quello spettante ad un inquadramento di tre livelli superiori rispetto a quello di inquadramento;
- inviare copia della busta paga liquidata l'08/06/2023 per l'importo di euro 1.440,00, registrata al n. 51 del libro giornale del gruppo;
- inviare copia di due F24 uno dell'importo di 64,80 euro, registrato al n. 87 del libro giornale, pagato il 06/09/23 e l'altro di euro 34,13, registrato al n. 105 del libro giornale, pagato il 28/11/23;
- trasmettere la stampa della fattura n. 36 del 30/11/2023 emessa da G.M.G., registrata al n. 106 del libro giornale, pagata il 03/04/2023 per l'importo di 8.322,00 euro, inviata dal fornitore al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricato dal cassetto fiscale del gruppo, riguardante "Collaborazione continuativa di ufficio legislativo";
- alla voce di spesa n. 10 "Spese per attività promozionali, convegni e attività di aggiornamento" è imputato l'importo di 58,00 euro relativo al ruolo n. 3551 di data 28/03/2023, emesso dal Servizio affissioni e tributi del Comune di Merano per "affissioni

istituzionali”, indirizzato al Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia - via Renon 11, 39100 Bolzano C.F. 94143180217 - e non al Gruppo consiliare regionale Fratelli d’Italia codice fiscale n. 96114380221. La spesa relativa deve essere espunta dal rendiconto, in quanto non ammissibile. L’importo di euro 58,00 deve essere restituito direttamente al Consiglio provinciale, trattandosi di consuntivo di fine legislatura;

- inviare il contratto di data 06/07/2023 relativo a “ *Organizzazione e promozione del convegno del 23 luglio 2023 sul tema il ruolo della Regione e degli Enti locali - Attività del gruppo consiliare Fratelli d'Italia 2018-2023, all’interno del quale saranno anche promosse le attività istituzionali svolte dal Gruppo consiliare nel corso della legislatura*” stipulato con la ditta AB Group Srls;
- con riferimento al punto precedente si chiede di dettagliare le singole voci di spesa che compongono il compenso complessivo liquidato alla ditta AB Group Srls con il pagamento delle fatture n. 39, di data 10/07/23 e dell’importo di 20.715,60 euro, e n. 41 di data 23/07/23 dell’importo di 13.810,40 euro;
- trasmettere la stampa della fattura, registrata al n. 17 del libro giornale, pagata il 03/04/2023 per l’importo di 230,56 euro, inviata dal fornitore al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricato dal cassetto fiscale del gruppo, riguardante l’*“acquisto di 250 manifesti da affissione in stampa digitale on line formato 70x100”* come indicato nell’autorizzazione alla spesa;
- inviare copia dei manifesti relativi alla campagna pubblicitaria volta a far conoscere “ *i nuovi contatti telefonici ed e-mail del nuovo capogruppo regionale*” come riportato nell’autorizzazione alla spesa di 413,14 euro a favore della ditta Suedpla srl (fattura n. 59/MAN di data 03/04/2023);
- trasmettere la stampa della fattura, registrata al n. 109 del libro giornale, della ditta Tls Tax&Legal Services Dott. Comm. M. Magri & M. A. Mazzoni n. 000205 di data 28/11/2023 e dell’importo di 1.640,00 euro, inviata dal fornitore al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricata dal cassetto fiscale del gruppo;
- alla voce di spesa n. 11 “Spese per l’acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo” è stato contabilizzato l’acquisto di un Apple Iphone 14 Pro 256 GB nero siderale (fattura Mediaworld n. 2023/IT/000028308 di euro 1.359,99). Si chiede di inviare la richiesta di inventariazione di tale cespite da parte del Consiglio regionale, indicato gli estremi di inventariazione, nonché il verbale di restituzione del cespite a fine legislatura, ovvero conferma che il medesimo bene risulterà nella disponibilità del gruppo per la XVII legislatura;

- con riferimento al punto precedente si chiede di trasmettere la stampa della relativa fattura Mediaworld n. 2023/IT/000028308 di euro 1.359,99, inviata dal fornitore al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricata dal cassetto fiscale del gruppo.

#### **VII. "Team K"**

- Con riferimento alle spese sostenute per il commercialista M.M., candidatosi per le elezioni del Consiglio provinciale di Bolzano:
  - inviare la copia conforme degli atti di interruzione dell'incarico professionale affidato il 7 febbraio 2023 che prevede al punto 2) il rinnovo tacito annuale. Si precisa altresì che la copia del contratto trasmesso non risulta sottoscritta dalle parti;
  - comunicare quando sono state effettuate le prestazioni di cui alle fatture n. 184 e 186 del 23 ottobre 2023;
  - trasmettere la copia conforme della dichiarazione di accettazione della candidatura, di cui all'art. 17, c. 1, lett. c), della l.p. n. 14/2017 e s.m. In alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal candidato, nella quale il medesimo attesta la data di accettazione della propria candidatura, come indicata nella predetta dichiarazione allegata a corredo della lista dei candidati;
- trasmettere la copia conforme delle fatture elettroniche emesse dall'avvocato C.F. di competenza dell'anno 2023 (dalla n. 9 alla n. 19).

#### **VIII. "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol"**

- Si chiede di trasmettere copia della dichiarazione di accettazione della candidatura, di cui all'art. 17, c. 1, lett. c), della l.p. n. 14/2017 e s.m. In alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal candidato Sig. A. B., nella quale il medesimo attesta la data di accettazione della propria candidatura, come indicata nella predetta dichiarazione allegata a corredo della lista dei candidati;
- si chiede di trasmettere copia conforme della fattura n. 1517 di data 24.10.2023 pari a 761,28 euro e della fattura n. 1649 di data 14.12.2023 pari a 348,92 euro, inviate dal fornitore S.I.E. s.p.a. al Sistema di Interscambio (SDI) e scaricate dal cassetto fiscale del gruppo;
- si richiede di trasmettere copia conforme all'originale dei provvedimenti di autorizzazione di spesa.

#### **IX. "Autonomisti Popolari - Fassa"**

- Nella voce di spesa n. 1 "Spese per il personale" non sono state contabilizzate le spese relative alla gestione del personale (elaborazione paghe e dichiarazioni fiscali), per un

importo complessivo di euro 1.639,68 (nr 3, 34, 46, 55 e 64 del libro giornale del gruppo); tali spese, di contro, sono contabilizzate erroneamente nella voce di spesa n. 4 Spese per consulenze, studi e incarichi, non tenendo conto di quanto affermato dalla Sezione nelle proprie deliberazioni n. 23/2022/FRG e n. 28/2023/FRG a riguardo dell'imputazione delle spese per il personale;

- nella voce n 16 "Altre spese" è stato contabilizzato l'importo complessivo di euro 59,38 a titolo di sanzioni ed interessi sui pagamenti F24 per versamenti dell'IRAP degli esercizi 2021 e 2022 (libro giornale del gruppo nei punti 9 e 10), somma che risulta non ammissibile e, quindi, da espungere dal rendiconto.

Ove il gruppo provveda a regolarizzare il rendiconto, l'importo di euro 59,38 deve essere restituito direttamente al Consiglio regionale, trattandosi di consuntivo di fine legislatura;

- al punto n. 60 del libro giornale del gruppo un F24 di data 23/10/2023 e dell'importo netto di euro 1.119,93 euro è stato erroneamente contabilizzato alla voce n. 16 "Altre spese", anziché alla voce n. 2 "Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale". In particolare, tale F24 è relativo per euro 322,10 al versamento di trattenute IRPEF, per euro 779,45 al versamento di trattenute INPS e per euro 277,38 ad oneri INAIL per un totale di euro 1.378,93 euro, importo da attribuire alla voce di spesa n. 2 "Versamento ritenute fiscali e previdenziali", voce afferente i fondi del personale, e, quindi, non alla voce di spesa n. 14 "Altre spese". Il medesimo F24 comprende però 259,00 euro per "importi a credito compensati", relativi ad IRAP dell'anno 2022. Tale restituzione dovrebbe essere contabilizzata con segno negativo, tra la voce n. 16 "Altre spese", voce afferente i fondi del funzionamento, in quanto somma restituita "virtualmente" dal fisco, sebbene compensata su versamenti relativi ad altre voci. Ciò al fine di ristabilire l'equilibrio nell'utilizzo dei fondi per spese di funzionamento e per spese di personale che devono rimanere separati;
- con riferimento a quanto sopra, si chiede di riformulare il rendiconto, in particolare, indicare:

- alla voce di spesa n. 1 "Spese per il personale sostenute dal gruppo (art. 4, comma 2)", l'importo di euro 12.132,40, anziché euro 10.492,72;
- alla voce di spesa n. 2 "Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del gruppo (art. 4, comma 2)", l'importo di euro 5.783,90, anziché euro 4.404,97;
- alla voce "Totale uscite", l'importo di euro 19.122,34, anziché euro 19.181,72;
- alla voce "USCITE pagate nell'esercizio", l'importo di euro 19.122,34, anziché euro 19.181,72;
- alla voce "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento", l'importo di euro 50.989,80, anziché euro 47.911,81;

- alla voce “Fondo di cassa finale per spese di personale”, l’importo di euro 3.578,61, anziché euro 6.597,22;
- trasmettere il prospetto di rendiconto rielaborato come richiesto e firmato in originale.

#### **XI. “Forza Italia”**

- Trasmettere la stampa delle fatture elettroniche inviate da “Errebi s.r.l. servizi paghe e lavoro” (scaricate dal cassetto fiscale), relative all’affidamento dell’incarico alla società medesima per l’amministrazione dei dipendenti e la gestione delle paghe (dati di riferimento fatture cartacee: n. 3.528 del 15/12/2022, n.726 del 06/02/2023, n.1.467 del 04/04/2023, n.2177 del 05/06/2023, n.2.956 del 01/08/2023, n.3.598 del 06/10/2023, n.3.695 del 22/11/2023);
- trasmettere la stampa della fattura elettronica inviata da “Agenzia giornalistica Opinione News” (scaricata dal cassetto fiscale del gruppo), relativa all’acquisto di n.2 licenze Whatsapp in abbonamento mensile al servizio “Opinione news”, comunicando i nominativi ed i numeri di telefono associati agli abbonamenti di cui all’acquisto;
- con riferimento al rapporto di lavoro a tempo parziale al 25% instaurato con il dipendente M.G., impiegato inquadrato nel IV livello retributivo, il gruppo ha attribuito, per le mensilità di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, un superminimo di importo tale da determinare il superamento del massimo retributivo previsto dal contratto collettivo per il relativo inquadramento. Dalla busta paga del mese di marzo 2023 si evincono trattenute per un totale di euro 250,00; resta, pertanto, da restituire, in quanto indebitamente corrisposta -per i mesi sopracitati-una somma complessiva di euro 622,00, oltre agli oneri a carico del datore di lavoro da calcolare a parte;
- trasmettere F24 di marzo 2023 e aprile 2023, in quanto non presenti nella documentazione inviata a questa Sezione;
- trasmettere il giustificativo della spesa di euro 400 di cui all’estratto conto del 3 novembre 2023 e della spesa di euro 400 di cui all’estratto conto del 17 novembre 2023 (n. prog. Libro-Giornale rispettivamente 78 e 79);
- trasmettere copia dell’estratto conto in cui siano visibili tutte le voci di entrata ed uscita, la documentazione comprovante la chiusura del conto corrente e la restituzione dei fondi inutilizzati al Consiglio regionale;
- alla luce del nuovo inquadramento giuridico del dipendente M.G., a partire dal mese di aprile 2023 (passato direttamente dalla qualifica impiegatizia del livello quarto al livello primo), si chiede di fornire la documentazione inerente le ragioni della riqualificazione;

## **XII. "Movimento 5 Stelle"**

- Da estratto conto, in data 12 dicembre 2023, risulta una spesa pari ad euro 104,00 per estinzione del conto, da imputare alla voce n. 14 del rendiconto "Altre spese (interessi passivi, spese bancarie)". Dal libro giornale del gruppo (nr. progressivo 075), per la medesima spesa, risultano contabilizzati euro 99,00, determinando così in totale, per la voce n. 14, un importo di euro 315,50 anziché di euro 320,50.

Rielaborare il rendiconto inserendo gli importi come da giustificativi, ovvero correggendo l'importo inerente alle entrate alla voce n. 3 "Altre entrate" da euro 0 a euro 5,00 e l'importo totale inerente alla voce n. 14 "Altre spese (interessi passivi, spese bancarie)" da euro 315,50 a euro 320,50;

- il rendiconto, aggiornato per le voci di spesa di cui sopra e, conseguentemente, nelle disponibilità di cassa finali, debitamente datato e sottoscritto, deve pervenire alla Corte dei conti per il tramite della Presidenza del consiglio, entro il termine indicato nel dispositivo, unitamente alla copia della quietanza di versamento relativa all'importo regolarizzato.

## **XIV "Unione per il Trentino"**

- Trasmettere la copia conforme degli F24 di marzo 2023 e novembre 2023 relativi alle ritenute d'acconto versate per lo studio Postal e associati, in quanto non presenti nella documentazione inviata a questa Sezione;
- la spesa sostenuta per gli F24 di cui sopra, inoltre, è stata erroneamente imputata alla voce n. 14 "Altre spese" anziché alla voce n. 2. "Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del gruppo";
- il rendiconto, aggiornato per le voci di spesa di cui sopra e, conseguentemente, nelle disponibilità di cassa finali, debitamente datato e sottoscritto, deve pervenire alla Corte dei conti per il tramite della Presidenza del consiglio, entro il termine indicato nel dispositivo.

## **XV "Misto"**

- Si chiede di inviare documentazione comprovante l'elenco complessivo dei beni in carico al gruppo, nonché documentazione comprovante la restituzione dei beni medesimi;
- si chiede di trasmettere documentazione comprovante la chiusura del conto corrente del Gruppo;
- si chiede di trasmettere copia del biglietto da visita di cui alla fattura del 28 febbraio 2023, n. 59/E di euro 97,60.

Nel caso in cui il rendiconto sia stato rielaborato, a seguito del procedimento di controllo della

Corte dei conti, va inserita la seguente precisazione: “Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. 2/2024/FRG”.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti - Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento

**DISPONE**

la comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della presente deliberazione, emessa ai sensi dell’art. 1, c. 11, del decreto-legge n. 174/2012 e del Regolamento 33/2013;

**ASSEGNA**

per gli adempimenti richiesti, distintamente per ciascuno dei gruppi consiliari sopra indicati, il termine del 21 febbraio 2024;

**SOSPENDE**

il decorso del termine per la pronuncia della Sezione, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del decreto-legge n. 174/2012;

**MANDA**

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deliberato, nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024.

I Magistrati relatori

Cons. Gianfranco BERNABEI

*Firmato digitalmente*

 GIANFRANCO BERNABEI  
CORTE DEI CONTI  
31.01.2024 19:05:59  
GMT+01:00

Ref. Carmine PEPE

*Firmato digitalmente*

 CARMINE PEPE  
CORTE DEI  
CONTI  
31.01.2024  
18:58:28  
GMT+01:00

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

*Firmato digitalmente*

 ANNA MARIA RITA  
LENTINI  
CORTE DEI CONTI  
31.01.2024 19:14:41  
GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente  
Dott. Aldo PAOLICELLI  
*Firmato digitalmente*

Deliberazione n. 4/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA l'ordinanza n. 6/2024 del 13 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio, in presenza e mediante collegamento da remoto;

UDITO il Magistrato relatore Cons. Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. cr\_taa-15/01/2024-0000144-P del 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei

gruppi consiliari nonché la relativa documentazione a corredo riferiti al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 - data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Süd-Tiroler Freiheit”.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell’ordinamento locale dall’art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l’eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012”*.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (*cf.* SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che "tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi." (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche nello stesso senso Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio ("*... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"), sottolineando perentoriamente che "*E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici*".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati

all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo (del gruppo regionale), per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018*).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale "Süd-Tiroler Freiheit" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute

con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (“correttezza”).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L’esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l’adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l’allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all’attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l’imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l’attività istituzionale del gruppo.

9. Considerato, altresì, che in data 22 ottobre 2023 si sono svolte le elezioni per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e per il Consiglio e per il Presidente della Provincia autonoma di Trento (si ricorda a tal riguardo che i membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono componenti di diritto del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 25, c. 1, dello Statuto speciale), e che, nel corso dell’anno 2023, si sono tenute le elezioni amministrative nei Comuni di Bresimo e Lona Lases in provincia di Trento e di Campo Tures in provincia di Bolzano, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall’art. 1, c. 3, lett. C), dell’allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall’art. 1, c. 2, lett. C), dell’allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i*

*membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, anche, verificato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 ("*non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio*").

10. È stata, inoltre, verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati, tenuto conto che gli stessi sono cessati in data 26 novembre 2023 a conclusione della XVI legislatura.

11. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (*cf.* deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

12. In merito, occorre sottolineare che, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni nn. 14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Pertanto, la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che, nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 ("*Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali*"), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci “*Fondi trasferiti per spese di funzionamento*” e “*Fondi trasferiti per spese di personale*”, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerenza, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

13. Il rendiconto dell’esercizio in esame evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 25.785,55, un fondo di cassa per spese di personale di euro 18.262,89, un totale entrate riscosse nell’esercizio di euro 18.241,91, un totale spese pagate nell’esercizio di euro 8.826,17, un “*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*” di euro 32.621,62 e un “*Fondo di cassa finale per spese di personale*” di euro 20.842,56.

Trattandosi del rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato, inoltre, dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale, come disposto dall’art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

14. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 – 26 novembre 2023 del gruppo consiliare “*Süd-Tiroler Freiheit*”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol “*Süd-Tiroler Freiheit*” riferito al periodo 1° gennaio 2023 – 26 novembre 2023;

#### **DISPONE**

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “*Süd-*

Tiroler Freiheit” che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

### MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

*f.to digitalmente*



TULLIO FERRARI  
CORTE DEI CONTI  
14.02.2024 16:29:03  
GMT+01:00

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

*f.to digitalmente*



ANNA MARIA RITA  
LENTINI  
CORTE DEI CONTI  
14.02.2024 16:50:27  
GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

*f.to digitalmente*



**CORTE DEI CONTI**  
**RECHNUNGSHOF**

**REPUBLIK ITALIEN**  
**KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SITZ TRIENT**

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Anna Maria Rita LENTINI	Präsident
Tullio FERRARI	Ratsmitglied (Berichterstatter)
Marilisa BELTRAME	Ratsmitglied
Gianfranco BERNABEI	Ratsmitglied
Carmine PEPE	Referendar

NACH EINSICHT in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

NACH EINSICHT in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

NACH EINSICHT in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

NACH EINSICHT in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Jänner 1994;

NACH EINSICHT in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, die nachstehend als Gesetzesdekret Nr.174/2012 bezeichnet wird;

NACH EINSICHT in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6.

Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

NACH EINSICHT in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

NACH EINSICHT in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2014, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

NACH EINSICHT in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 59/2014/EL, Nr. 31/2020/RGC und Nr. 19/2021/RGC und N.19/2022/RGC;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

NACH EINSICHTNAHME in die vom Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 15. Januar 2024, Prot. Nr. 144-P übermittelten Unterlagen (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 73 vom 15. Januar 2024);

AUFGRUND des Schreibens des Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 26. Januar 2024, Pr. Nr. 443-P, (Rechnungshof Prot. 322 vom 26. Januar 2024), mit dem die Kopien der Inkassoaufträge betreffend die Rückgabe der endgültigen Kassenbestände seitens der Fraktionen übermittelt wurden;

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass der Regionalrat der 17. Legislaturperiode sein Amt am 27. November 2023 angetreten hat und dass daher alle Fraktionen am 26. November die 16. Legislaturperiode beendet haben;

AUFGRUND des Beschlusses vom 13. Februar 2024, Nr. 6/2024, mit dem der Präsident der Sektion das Kollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung in Anwesenheit und per Videokonferenz einberufen hat;

NACH ANHÖREN des mit Beschluss des Präsidenten vom 16. Januar 2024, Nr. 2/2024 ernannten berichterstattenden Richter Tullio Ferrari (Ratsmitglied);

### *Prämissen*

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Protokoll des Regionalrates vom 15. Januar 2024-

Nr.cr\_taa-15/01/2024- 0000144-P (Protokoll des Rechnungshofes Nr. 0000073-15/01/2024-SC\_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Januar 2023 – 26. November 2023 (Enddatum der Gruppen infolge der Beendigung der 16. Legislaturperiode) sowie die dazugehörigen Unterlagen der Ratsfraktionen der XVI. Gesetzgebungsperiode, unter anderem auch die der Fraktion "Süd Tiroler Freiheit", übermittelt.

### **Sachverhalt**

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen von Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, welche die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und die diesbezügliche Rechnungslegung zum Gegenstand hat.

Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, das in das Gesetz Nr. 213/2012 umgewandelt worden ist, mit besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Diese Bestimmungen wurden durch Artikel 9, c. 4, der oben genannten Verordnung Nr. 33/2013 ausdrücklich in das lokale Recht übernommen. 33/2013, in dem es heißt: *"Hinsichtlich der Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung, ihrer etwaigen Berichtigung, der Veröffentlichung der Erklärung über die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und der Rechnungslegung selbst sowie der Sanktionen im Falle der nicht fristgerechten Vorlage der Rechnungslegung oder des Beschlusses der Kontrollsektion des Rechnungshofs über die Unordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung gelten die Bestimmungen der Absätze 10 und 11 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012, das mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 213/2012 umgesetzt wurde."*

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2014 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit diesen übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im genannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der *„externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“* fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Art. 1 Abs. 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber verfügt hat, dass *„eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit dieser Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“*.

Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die *„Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“* gilt und dass dieser demnach nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen *„im Rahmen ihres institutionellen Auftrags“* völlig autonom treffen können.

Wiederholt hat der Verfassungsgerichtshof bekräftigt, dass mit Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 *„die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben“* (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014).

Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *„Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“*, wobei *„die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben“* (Abs. 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass *„alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen“* (Abs. 3 Buchst. a).

In den Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, *„dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“*.

3. Sei im Hinblick auf die Inhalte und die Grenzen der von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübten Kontrolle auch auf die vorhergehenden Urteile dieser Sektion, (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRG, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, Nr. 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015, Nr. 15, 20, 22, 24/2016, Nr. 27/2019 und Nr. 31/2020).

4. Hinsichtlich der Rechtsnatur der Fraktionen hat die jüngste Rechtsprechung des Kassationsgerichtshofs bekräftigt, dass *„diese Fraktionen - selbst bei Vorhandensein von Elementen privater Natur, die mit ihrer Parteimatrix verbunden sind - als im Wesentlichen öffentlich anerkannt werden müssen, da sie für das Funktionieren des Versammlungsorgans sowohl aufgrund des öffentlichen Ursprungs der Mittel als auch aufgrund der gesetzlichen Definition ihres Zwecks von Bedeutung sind, unabhängig vom Grundsatz der Unbestreitbarkeit der Meinungen und Stimmabgaben gemäß Art. 122 Abs. 4 der Verfassung, welcher auf die Verwaltung der Beiträge nicht anwendbar ist“*. (ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 30892 vom 19.10.2022. Gleichlautend, ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 10108 vom 16.4.2021 und Nr. 19171 vom 15.9.2020. Siehe auch, im gleichen Sinne, Vereinigte Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 19/2022/RGC).

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Art. 1 Abs. 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf.

Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B übernommen, die den Vordruck für die Rechnungslegung enthält.

Im Besonderen hebt Art. 3 der Verordnung hervor, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...*„Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen“*), wobei ausdrücklich Folgendes hervorgehoben wird: *„Keine Zuschüsse erhalten Parteien oder politische Bewegungen.“*.

6. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen laut Abs. 1 die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen, da die Landtage für die jeweiligen Fraktionen die Kosten des Personals übernehmen, das auch für die Erledigung von Tätigkeiten herangezogen wird, welche die Fraktionsmitglieder in ihrer Eigenschaft als Regionalratsabgeordnete verrichten, und zwar unter Berücksichtigung der im Art. 25 des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol dargelegten Besonderheit, laut dem sich der Regionalrat ja aus den Mitgliedern des Trentiner und des Südtiroler Landtages zusammensetzt.

Absatz 2 des genannten Artikels 4 beinhaltet jedoch die Möglichkeit, dass der Fraktionsvorsitzende (der regionalen Fraktion) die Zuweisung eines jährlichen Betrages von maximal 5.400 Euro für jedes Fraktionsmitglied beantragen kann, um die Ausgaben für das Personal, das mit einem Vertrag für eine befristete Zusammenarbeit oder mit abhängigem Arbeitsverhältnis oder selbständiger Arbeit, auch gelegentlicher Natur, eingestellt worden ist, zu decken.

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die für die Beschäftigten der Fraktionen geltenden vertraglichen Einrichtungen, die je nach Einstufung verschiedene Arten von Erhöhungen des Grundgehalts vorsehen (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, finanzielle Vorschüsse auf künftige vertragliche Erhöhungen usw.), zum einen nur unter bestimmten Bedingungen durch den Bezugstarifvertrag zulässig sind und zum anderen daraufhin geprüft werden müssen, ob sie theoretisch und praktisch mit den Vorschriften für die Verwendung der öffentlichen Mittel vereinbar sind.

Besonders wichtig ist die Einhaltung besagter Grundsätze im Falle der Finanzvorschüsse auf künftige Tarifierhöhungen und der übertariflichen Zulagen, bei denen die zuerkannten Erhöhungen im Laufe der Zeit verrechnet werden sollen.

In diesen Fällen muss die Höhe der Besoldungsergänzung nämlich nicht nur in Hinblick auf die Gegenseitigkeit des Vertragsverhältnisses gerechtfertigt sein, sondern auch – gerade angesichts der befristeten Dauer des Arbeitsverhältnisses – eine künftige Verrechnung tatsächlich ermöglichen, da die grundlegende Natur dieser Vertragsinstitute ansonsten verzerrt und die Gehaltserhöhungen in feste Besoldungselemente umgewandelt würden.

7. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung des Jahres 2023 der regionalen Ratsfraktion „Süd-Tiroler Freiheit“ - so wie in den Vorjahren auch - gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist.

Wie bereits erwähnt, besagt Art. 1, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "*Zuverlässigkeit*" und "*Richtigkeit*" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("*Zuverlässigkeit*") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("*Richtigkeit*").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich in Hinblick auf die laufenden Ausgaben der Fraktion und die Ausgaben für das Personal auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Rechtssprechungssektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

8. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen

Regelungen und die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

9. In Anbetracht der Tatsache, dass die Landtagswahlen der Autonomen Provinz Bozen und die Wahlen des Rats und des Präsidenten der Autonomen Provinz Trient am 22. Oktober 2023 stattgefunden haben (diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass die Mitglieder der Landtagsräte in Trient und in Bozen rechtlich auch Mitglieder des Regionalrats im Sinne des Artikels 25, Abs. 1 des Sonderstatuts sind), und der Tatsache dass, die Gemeindewahlen in Bresimo und Lona Lases innerhalb der Provinz Trient und Sand in Taufers innerhalb der Provinz Bozen stattgefunden haben, ist die Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe C) der Anlage A zum genannten DPMR vom 21. Dezember 2012 sowie laut Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe C) der Anlage A) zur Verordnung Nr. 33/2013 festgestellt worden. Aufgrund genannter Bestimmung *„dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit Abgeordneten des italienischen oder europäischen Parlaments, der Regionalräte anderer Regionen und Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl“*. Zudem ist die Einhaltung der geltenden Gesetzesbestimmungen über die *Par condicio* im Zeitraum der Wahlen überprüft worden, so wie dies im Artikel 1, Absatz 2, Buchstabe D) der Verordnung Nr. 33/2013 vorgesehen ist (*“im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, sind Ausgaben für institutionelle Mitteilungen nicht zulässig“*).

10. Es wurde außerdem die Rückerstattung der langlebigen Gebrauchsgüter überprüft, die von der Fraktion erworben wurden und die im Inventarverzeichnis der zugewiesenen Güter vorhanden sind, in Anbetracht dessen, wird der Gebrauch der Güter infolge der 16. Legislaturperiode am 26. November 2023 für beendet erklärt.

11. Bezug nehmend auf die bestrittenen Ausgaben wird darauf hingewiesen, dass jede einzelne Ausgabe vorab vom Vorsitzenden der Ratsfraktion (Artikel 2 Absatz 1, Anlage A, der Verordnung Nr. 33/2013) mittels eines genau datierten, vor der tatsächlichen Durchführung der Ausgabe zu

erlassenden Aktes genehmigt werden muss (siehe Beschlüsse dieser Sektion Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; regionale Kontrollsektion der Region Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

12. Die Vereinigten Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung haben mit den letztthin erlassenen Beschlüssen Nr.14/2021/RGC (der am 27. Oktober 2021 hinterlegt worden ist), Nr. 18/2021/RGC (der am 18. November 2021 hinterlegt worden ist), Nr. 19/2021/RGC (der am 22. November 2021 hinterlegt worden ist) und Nr. 23/2021/RGC (der am 21. Dezember 2021 hinterlegt worden ist), mit Bezug auf die korrekte Rechnungslegung der Ausgaben betreffend die Beratungsaufträge hervorgehoben, dass diese je nach Ausgabenart unterschiedlich zu verbuchen sind.

Als Folge muss die Beratung unter den laufenden Ausgaben verbucht werden, sofern sie sich auf die institutionelle Tätigkeit der Ratsfraktionen bezieht und unter den Personalausgaben, sofern die Beratungstätigkeit andere als die institutionellen Tätigkeiten betrifft.

Diese Rechtsauffassung ist auch hinsichtlich der Rechnungslegung der Ratsfraktionen der autonomen Region Trentino-Südtirol von Bedeutung, da zu bedenken ist, dass die Verordnung Nr. 33/2013 im Posten 1 der Rechnungslegung sämtliche Ausgaben für das Personal umfasst, die Ausgabenrückerstattungen, Außendienstvergütungen und die Ausgaben für Essensgutscheine mit eingeschlossen, die in dem in der Anlage B) zum D.P.M.R. vom 21. Dezember 21 angeführten Vordruck (*“Vordruck für die jährliche Rechnungslegung der Fraktionen der Regionalräte”*), auf die Posten 1, 3 und 4 aufgeteilt sind.

Die Unterteilung der verschiedenen Ausgabenkategorien ist nicht nur formeller sondern grundlegender Natur, auch angesichts dessen, dass die Einnahmen der Ratsfraktionen in zwei Gruppen unterteilt werden *“Gelder für laufende Ausgaben”* und *“Gelder für Personalkosten”*, denen eine unterschiedliche rechtliche Regelung zugrunde liegt - wobei auch ein vorab festgelegtes verschiedenartiges Ausmaß für beide Posten gegeben ist -, die nicht durch eine wahllose Zuteilung der Beratungsausgaben in Missachtung des Grundsatzes der Übereinstimmung, die in den oben angeführten Beschlüssen festgehalten worden ist, umgangen werden kann.

13. Die Rechnungslegung für das betreffende Haushaltsjahr zeigt einen Anfangskassenbestand für Betriebsausgaben in Höhe von 25.785,55 Euro, einen Kassenbestand für Personalausgaben in Höhe von 18.262,89 Euro, im Laufe des Jahres erhaltene Einnahmen in Höhe von 18.241,91 Euro, im Laufe des Jahres gezahlte Ausgaben in Höhe von 8.826,17 Euro, einen *„Endkassenbestand für*

*Betriebsausgaben*“ in Höhe von 32.621,62 Euro und einen „*Endkassenbestand für Personalausgaben*“ in Höhe von 20.842,56 Euro.

Da es sich um die Rechnungslegung betreffend das Ende der Legislaturperiode handelt, hat die Gruppe auch den Nachweis über die Rückgabe der endgültigen Kassenbestände an den Regionalrat erbracht, wie in Art. 8, Abs. 6 der Verordnung Nr. 33/2013 des Rates vorgeschrieben.

14. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten Unterlagen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2023 – 26. November 2023 der Ratsfraktion „Süd Tiroler Freiheit“ gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

#### **AUS DIESEN GRÜNDEN**

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

#### **STELLT**

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Süd Tiroler Freiheit“ für den Zeitraum 1. Januar 2023 – 26. November 2023 **FEST**;

#### **VERFÜGT,**

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Süd Tiroler Freiheit“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

#### **UND BEAUFTRAGT**

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene

Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der Ratssitzung vom 14. Februar 2024.

Der berichtstattende Richter

Tullio FERRARI

*digital signiert*

Die Präsidentin

Anna Maria Rita LENTINI

*digital signiert*

Im Sekretariat hinterlegt

Der Leiter

Aldo PAOLICELLI

*digital signiert*

Deliberazione n. 5/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA l'ordinanza n. 6 del 13 febbraio 2024 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio in presenza e da remoto;

UDITO il Magistrato relatore Ref. Carmine Pepe, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

#### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. cr\_tas-15/01/2024-0000144-P del 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari nonché la relativa documentazione a corredo riferiti al periodo 1° gennaio 2023

- 26 novembre 2023 - data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "La Civica".

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell'ordinamento locale dall'art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *"Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012"*.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo.”*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all’autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n.

5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni riunite, che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016, n. 27/2019 e n. 31/2020).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che "tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi." (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche nello stesso senso Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

5. Con riferimento alle spese di funzionamento, le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio.

Tale disciplina è stata recepita, a livello locale, dal Regolamento n. 33/2013 e dal relativo allegato B, che reca il modello di rendiconto.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo, riferiti all'attività del Consiglio ("*... contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*"), sottolineando perentoriamente che "*E' esclusa qualsiasi contribuzione per partiti o movimenti politici*".

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della

specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo (del gruppo regionale), per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale "La Civica" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute

con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (“correttezza”).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L’esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l’adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l’allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all’attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l’imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l’attività istituzionale del gruppo.

9. Considerato, altresì, che in data 22 ottobre 2023 si sono svolte le elezioni per il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e per il Consiglio e per il Presidente della Provincia autonoma di Trento (si ricorda a tal riguardo che i membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano sono componenti di diritto del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 25, c. 1, dello Statuto speciale), e che, nel corso dell’anno 2023, si sono tenute le elezioni amministrative nei Comuni di Bresimo e Lona Lases in provincia di Trento e di Campo Tures in provincia di Bolzano, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall’art. 1, c. 3, lett. C), dell’allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall’art. 1, c. 2, lett. C), dell’allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i*

*membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, anche, verificato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 ("*non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio*").

10. È stata, inoltre, verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo e iscritti nell'inventario dei beni assegnati, tenuto conto che gli stessi sono cessati in data 26 novembre 2023 a conclusione della XVI legislatura.

11. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (*cf.* deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

12. In merito, occorre sottolineare che, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le decisioni nn. 14/2021/RGC (depositata il 27 ottobre 2021), 18/2021/RGC (depositata il 18 novembre 2021), 19/2021/RGC (depositata il 22 novembre 2021) e 23/2021/RGC (depositata il 21 dicembre 2021), hanno avuto modo di precisare, con riferimento alla corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza, che i rapporti in questione devono essere contabilizzati in ragione dell'inerenza della tipologia di spesa.

Pertanto, la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

Tale statuizione assume rilievo anche con riguardo ai rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ove si consideri che il Regolamento n. 33/2013 ha recepito nella voce 1 del rendiconto tutte le spese relative al personale, comprese le spese per i rimborsi di missione e trasferta e le spese per i buoni pasto, che, nel modello di cui all'allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2021 ("*Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali*"), sono ripartite nelle voci 1, 3 e 4.

La distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci “*Fondi trasferiti per spese di funzionamento*” e “*Fondi trasferiti per spese di personale*”, che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo, non eludibili mediante la indiscriminata imputazione della spesa per consulenze in violazione del principio di inerenza, come declinato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

13. Il rendiconto dell’esercizio in esame evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 84.465,94, un fondo di cassa per spese di personale di euro 61.076,76, un totale entrate riscosse nell’esercizio di euro 21.600,92, un totale spese pagate nell’esercizio di euro 2.066,28, un “*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*” di euro 105.598,78 e un “*Fondo di cassa finale per spese di personale*” di euro 59.478,56.

Trattandosi del rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato, inoltre, dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale, come disposto dall’art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

14. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 del gruppo consiliare “La Civica”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol “La Civica” riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023;

#### **DISPONE**

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “La

Civica”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

### MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

Carmine PEPE

*f.to digitalmente*



CARMINE PEPE  
CORTE DEI CONTI  
14.02.2024  
16:53:23  
GMT+01:00

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

*f.to digitalmente*



ANNA MARIA RITA  
LENTINI  
CORTE DEI CONTI  
14.02.2024 17:04:43  
GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

*f.to digitalmente*

Deliberazione n. 16/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 2/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. 822-P del 22 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 515 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 8/2024 del 22 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio, che si è tenuta in presenza per il Presidente e per il Consigliere Ferrari e mediante collegamento da remoto per i Consiglieri Beltrame e Bernabei e il referendario Pepe;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Gianfranco Bernabei, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2023 – 26 novembre 2023 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Fratelli d’Italia”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 2/2024/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, all’uopo, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine dell’21 febbraio 2024, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 22 febbraio 2024 prot. n. 822-P, acquisita al prot. Corte dei conti n. 515 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo Fratelli d’Italia, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell’ordinamento locale dall’art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale “*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l’eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*”.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo."*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale"*.

Il giudice delle leggi, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle*

*prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge."*

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *"tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi."* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche nello stesso senso Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

4. Tanto premesso, il Collegio attesta che l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale *"Fratelli d'Italia"* è stata svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato *"A"* al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Il Collegio con deliberazione n. 2/2024 del 31 gennaio 2024 ha attivato istruttoria in contraddittorio, con assegnazione del termine del 21 febbraio 2024 per il riscontro istruttorio da parte dei gruppi, in ordine ai profili di problematicità rilevati, tra i quali, per quanto riguarda il gruppo *"Fratelli d'Italia"*:

- La presenza nel contratto individuale di lavoro del dipendente T.M. “Addetto segreteria” livello 4 del CCNL “Studi professionali”, della seguente previsione: *“la retribuzione iniziale viene pattuita in 1.650,00/ retribuzione lorda mensile. Così composta: - paga base 1.413,11 euro; - superminimo 236,89 euro. Inoltre le sarà corrisposto un premio mensile per raggiungere l’importo mensile netto comprensivo di ratei di 13° e 14° mensilità stabilito in 1.700,00 euro netti”*;
- L’incompleto invio della documentazione bancaria del mese di dicembre 2023 (lista movimenti presente fino al 4 dicembre 2023).

5. A seguito della richiesta di chiarimento e regolarizzazione formulate dal Collegio con deliberazione istruttoria n. 2/2024, il gruppo “Fratelli d’Italia” ha fatto pervenire il proprio riscontro con nota sottoscritta dal Capogruppo, di data 21/02/2024.

Con la predetta nota il gruppo ha riscontrato le osservazioni di codesta Sezione, fornendo gli elementi richiesti e conseguentemente rettificato il rendiconto in relazione ai profili accolti.

Quanto al rilievo non accolto dal gruppo, ovvero quello relativo alla *“concessione del superminimo e del premio mensile”* si evidenzia che il gruppo ha affermato, in buona sostanza, che *“in conclusione, l’assegnazione di “superminimi riassorbibili” e “incentivi” ai dipendenti del Gruppo Consiliare regionale Fratelli d’Italia è il risultato di un’attenta valutazione delle molteplici e impegnative mansioni che essi svolgono (...)”*.

6. Precisato quanto sopra, si prende atto delle argomentazioni fornite in sede istruttoria dal gruppo “Fratelli d’Italia”, evidenziando tuttavia che le stesse non sono soddisfattive ed idonee a superare il rilievo effettuato, come di seguito indicato.

La spesa del personale assunto dai gruppi consiliari è disciplinata dall’articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all’attività svolta dai propri componenti nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all’art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo cui il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, è possibile chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione di un importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Nell'ambito delle spese per il personale, il Collegio rileva che il gruppo "Fratelli d'Italia" ha sostenuto gli oneri per il rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente T.M., inquadrato al 4° livello del CCNL Studi professionali, al quale è stato attribuito un superminimo mensile pari ad euro 236,89, oltre ad un premio mensile atto a garantire una retribuzione mensile netta, comprensiva di ratei di 13° e 14° mensilità, pari ad euro 1.700,00.

Tali integrazioni portano, di fatto, la retribuzione del dipendente a superare di tre livelli retributivi il suo livello di inquadramento.

Sul punto, va ribadito che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse.

In tale prospettiva, perché le misure incentivanti e integrative della retribuzione risultino compatibili con l'impiego di pubbliche risorse è indispensabile che il gruppo consiliare le adotti nel rigoroso rispetto del principio di sinallagmaticità del rapporto e, quindi, in stretta coerenza con la quantità e la qualità delle prestazioni lavorative rese, con le modalità di svolgimento, con la specifica professionalità richiesta per il disimpegno delle stesse e con la durata del contratto individuale necessariamente connessa alla scadenza della consiliatura.

Va, altresì, considerato che detti emolumenti, dovendo essere comunque rapportati alle mansioni attribuite, non potranno mai esorbitare la retribuzione prevista dal contratto collettivo per il livello di inquadramento immediatamente superiore, poiché, altrimenti, si realizzerebbe un ricorso indiscriminato ad istituti contrattuali che, attraverso il riconoscimento di un trattamento economico superiore, mutano di fatto anche la condizione giuridica del lavoratore, in violazione delle disposizioni interne.

Al fine di consentire il controllo sulla legittimità della spesa, è, poi, necessario che i provvedimenti di conferimento dei citati emolumenti siano dettagliatamente motivati.

È, infatti, evidente che l'assolvimento dell'obbligo di una puntuale motivazione consente di verificare anche *ex post* che l'utilizzo dei contributi pubblici abbia una giustificazione funzionale e non sia piuttosto frutto di scelte arbitrarie e/o contrastanti con il principio di corretta e legale

allocazione delle risorse pubbliche. (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione (*Cfr. ex multis* delibera di questa Sezione n. 34/2022/FRG).

Nel caso di specie, l'integrazione salariale, nella misura effettivamente riconosciuta, appare incoerente con l'effettivo inquadramento del dipendente al IV livello funzionale, disallineamento che non può essere superato con la motivazione addotta che richiama le spiccate doti professionali del collaboratore e la disponibilità ad assicurare il supporto ai consiglieri, anche in trasferta e oltre l'orario di servizio.

Il riconoscimento di una integrazione salariale di importo tale da superare tre livelli retributivi superiori a quello di inquadramento, snatura la doverosa corrispondenza tra mansioni esercitate, inquadramento funzionale e livello salariale, utilizzando le risorse pubbliche messe a disposizione dal Consiglio.

In conclusione, va, pertanto, riconosciuta la non regolarità della spesa del gruppo consiliare "Fratelli d'Italia", con riferimento a quota parte della spesa del personale, per complessivi euro 922,29, oltre ai correlati oneri riflessi a carico del datore di lavoro, corrispondente agli importi retributivi integrativi riconosciuti al dipendente T.M., in eccedenza al valore stipendiale spettante al IV livello retributivo, per il periodo maggio 2023 - agosto 2023.

L'importo corrispondente alla maggiore retribuzione erogata, oltre ai correlati oneri riflessi, in quanto sostenuta per integrazioni salariali che eccedono il livello di inquadramento immediatamente superiore rispetto a quello del dipendente del gruppo, non può costituire spesa ammessa a rendicontazione e, come tale, se il rendiconto non verrà regolarizzato dal gruppo, la somma dovrà essere restituita al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012.

7. Si rileva, inoltre, che il rendiconto, rielaborato secondo le indicazioni espresse nella delibera n. 2/2024/FRG di questa Sezione, presenta ancora delle anomalie che non consentono di superare il disallineamento tra i saldi contabili e quelli del conto corrente bancario.

In particolare, non risultano ammissibili le spese sostenute in data 31/12/2023 relative a “Canone mensile” per 5 euro e “Rateo imposta di bollo” per 23,70 euro, in quanto sostenute oltre i termini previsti dall’art. 8 comma 5 lettera b) del “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione” approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 10 settembre 2013, n. 33.

La somma di 28,70 euro, quindi, dovrà essere restituita al Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012.

8. Il Collegio osserva quindi che, per i motivi sopra esposti, il rendiconto del gruppo “Fratelli d’Italia” risulta irregolare.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ASSEGNA**

Al gruppo consiliare regionale “Fratelli d’Italia” il termine del 28 febbraio 2024, per la regolarizzazione del rendiconto, riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023. A seguito della regolarizzazione, ove adottata, il rendiconto dovrà essere reinviato con la seguente precisazione: “*Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. 16/2024/FRG*”

Decorso tale termine, in carenza di regolarizzazione la Sezione si pronuncerà allo stato degli atti.

#### **INVITA**

il Presidente del Consiglio regionale ad informare questa Sezione dell’avvenuta rifusione al gruppo “Fratelli d’Italia” delle somme accertate come irregolari, mediante trasmissione di copia della distinta di versamento o del bonifico;

#### **MANDA**

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

Gianfranco BERNABEI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

*f.to digitalmente*

Deliberazione n. 17/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmin PEPE	Referendario (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 2/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. 822-P del 22 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 515 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 9/2024 del 23 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio, che si è tenuta in presenza per il Presidente e i Consiglieri Ferrari e Beltrame, e mediante collegamento da remoto per il Consigliere Bernabei e il referendario Pepe;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Carmine Pepe, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2023 – 26 novembre 2023 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Lega Salvini Alto Adige-Südtirol”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 2/2024/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, a tale scopo, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine dell’21 febbraio 2024, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 22 febbraio 2024 prot. n. 822-P, acquisita al prot. Corte dei conti n. 515 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo “Lega Salvini Alto Adige-Südtirol”, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell’ordinamento locale dall’art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale “*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l’eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*”.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo."*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale"*.

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*.

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si conferma che la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche nello stesso senso Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

4. Tanto premesso, il Collegio attesta che l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale *“Lega Salvini Alto Adige-Südtirol”* è stata svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato *“A”* al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Il Collegio con deliberazione n. 2/2024 del 31 gennaio 2024 ha attivato istruttoria in contraddittorio, con assegnazione del termine del 21 febbraio 2024 per il riscontro istruttorio da parte dei gruppi, in ordine ai profili di problematicità rilevati, tra i quali, per quanto riguarda il gruppo *“Lega Salvini*

Alto Adige-Südtirol”, la richiesta di trasmissione di copia della dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all’art. 27, c. 1, lett. c), della l.p. n. 2/2003 e s.m. del dipendente A.B.

5. A seguito della richiesta documentale formulata dal Collegio con deliberazione istruttoria n. 2/2024, il gruppo “Lega Salvini Alto Adige-Südtirol” ha fatto pervenire il proprio riscontro con nota sottoscritta dal Presidente in data 19 febbraio 2024 (prot. Corte n. 515 del 22 febbraio 2024), trasmettendo copia della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, da parte del dipendente A.B., di data 17 agosto 2023.

Pur risultando il citato A.B. tra i candidati al Consiglio Provinciale di Bolzano, nella lista Lega Salvini, risulta che il gruppo abbia mantenuto il rapporto di lavoro e corrisposto i relativi emolumenti anche nel corso del periodo elettorale (in particolare per i mesi di agosto e settembre 2023).

Al riguardo l’art. 1, c. 3, lett. c), dell’allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, dispone che *“i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti.”*.

Il divieto in questione, a tutela dell’impiego efficiente delle risorse pubbliche assegnate al gruppo e al fine di prevenire forme di commistione di interessi tra perseguimento di finalità politiche e quelle istituzionali del gruppo, cui dette risorse sono preordinate, comporta l’irregolarità di eventuali emolumenti corrisposti nel periodo in questione. Nel caso di specie, lo *status* di candidato del dipendente risulta accertato a far data dall’accettazione della candidatura (17 agosto 2023) e termina alla data di proclamazione degli eletti, nel caso di specie il 30 ottobre 2023.

L’importo corrisposto al dipendente durante il periodo in cui era vigente il relativo divieto (risultante dalle buste paga trasmesse dal gruppo e calcolato sulla base della retribuzione giornaliera, moltiplicato per i numeri di giornate lavorative remunerate in costanza di divieto), risulta pertanto pari ad:

- euro 344,69 per il periodo 17 - 31 agosto 2023,
- euro 746,83 per il periodo 1 - 30 settembre 2023,

per un totale di euro 1.091,52 oltre agli oneri riflessi da calcolarsi a parte direttamente dal gruppo.

Detta spesa non può, pertanto, essere ammessa a rendicontazione e, come tale, se il rendiconto non verrà regolarizzato dal gruppo e la somma restituita al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, verrà deliberata la relativa irregolarità.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ASSEGNA**

il termine del 29 febbraio 2024 per la regolarizzazione del rendiconto presentato dal gruppo consiliare regionale "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol", riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 23 novembre 2023.

Il rendiconto, aggiornato per le voci di spesa n. 1 e 2, e, conseguentemente, nelle disponibilità di cassa finali, debitamente datato e sottoscritto, dovrà riportare la seguente precisazione: "*Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. 17/2024/FRG*".

Ad esso dovrà essere allegata la dimostrazione del calcolo degli oneri riflessi sulle retribuzioni riconosciute irregolari e dovrà pervenire alla Corte dei conti, per il tramite della Presidenza del Consiglio, entro il termine sopra indicato, unitamente alla copia della quietanza di versamento al Consiglio regionale dell'importo regolarizzato, trattandosi di consuntivo di fine legislatura.

In mancanza, verrà dichiarata l'irregolarità del rendiconto e la suddetta somma dovrà, comunque, essere restituita al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012.

#### **INVITA**

il Presidente del Consiglio regionale ad informare questa Sezione dell'avvenuto versamento da parte del gruppo "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol" delle somme accertate come irregolari, in favore del Tesoriere del Consiglio, mediante trasmissione di copia della reversale d'incasso;

#### **MANDA**

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

Carminè PEPE

*f.to digitalmente*  
CARMINE

PEPE  
CORTE DEI  
CONTI  
23.02.2024  
13:24:19  
GMT+01:00



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

*f.to digitalmente*

ANNA MARIA RITA  
LENTINI  
CORTE DEI CONTI  
23.02.2024 13:34:16  
GMT+01:00



Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

*f.to digitalmente*



ALDO PAOLICELLI  
23.02.2024 14:57:50  
GMT+02:00

Deliberazione n. 28/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art. 1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 1/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. n. 800 del 21 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 481 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 11/2024 del 28 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. cr\_tas-15/01/2024-0000144-P del 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari nonché la relativa documentazione a corredo riferiti al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 - data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "SVP - Südtiroler Volkspartei".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 1/2024/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 21 febbraio 2024, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 21 febbraio 2024 (prot. n. cr\_tas-21/02/2024-0000800-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 481 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Nel riscontro istruttorio di data 21 febbraio 2024 (prot. Corte dei conti n. 481 di pari data), il capogruppo ha confermato l'estinzione del conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare, avvenuta in data 4 dicembre 2023, inviando copia dell'estratto del conto corrente bancario attestante la chiusura del conto.

Si rileva peraltro, la presenza in data 4 dicembre 2023, di spese bancarie per euro 34,29 e interessi maturati per il medesimo importo di euro 34,29. Sebbene tali importi non generano variazioni nei saldi finali, per una corretta rappresentazione del rendiconto, detti importi avrebbero dovuto trovare giusta collocazione nelle voci di entrata e di spesa del rendiconto 2023 (voce di entrata n. 3 "altre entrate" e voce di spesa n. 14 "altre spese").

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell'ordinamento locale dall'art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale "Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto,

*l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012."*

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cf.* art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo."*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale.”*

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016, la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

4. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo (del gruppo regionale), per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

5. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale "SVP - Südtiroler Volkspartei" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

6. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

7. È stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013.

È stato, altresì, verificato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (*cf.* deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 318.094,54; un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00; entrate riscosse nell'esercizio per euro 64.800,00; uscite pagate nell'esercizio per euro 668,71; un fondo di cassa finale per spese di funzionamento di euro 382.225,83 e un fondo di cassa finale per spese di personale di euro 0,00.

Trattandosi del rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato, inoltre, dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

10. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 del gruppo consiliare "SVP - Südtiroler Volkspartei", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

**ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "SVP - Südtiroler Volkspartei" riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023;

## **DISPONE**

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “SVP - Südtiroler Volkspartei”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

## **MANDA**

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

*f.to digitalmente*



**CORTE DEI CONTI**  
**RECHNUNGSHOF**

**REPUBLIK ITALIEN**

**KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**SITZ TRIENT**

Zusammengesetzt aus den Richtern

Anna Maria Rita LENTINI	Präsident
Tullio FERRARI	Ratsmitglied (Berichterstatter)
Marilisa BELTRAME	Ratsmitglied
Gianfranco BERNABEI	Ratsmitglied
Carmine PEPE	Referendar

NACH EINSICHT in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

NACH EINSICHT in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

NACH EINSICHT in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

NACH EINSICHT in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Jänner 1994;

NACH EINSICHT in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, die nachstehend als „Gesetzesdekret Nr.174/2012“ bezeichnet wird;

NACH EINSICHT in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

NACH EINSICHT in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

NACH EINSICHT in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2014, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

NACH EINSICHT in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 59/2014/EL, Nr. 31/2020/RGC, Nr. 19/2021/RGC und Nr.19/2022/RGC;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

NACH EINSICHTNAHME in die vom Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 15. Januar 2024, Prot. Nr. 144-P übermittelten Unterlagen (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 73 vom 15. Januar 2024);

AUFGRUND des Schreibens des Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 26. Januar 2024, Pr. Nr. 443-P, (Rechnungshof Prot. 322 vom 26. Januar 2024), mit dem die Kopien der Inkassoaufträge betreffend die Rückgabe der endgültigen Kassenbestände seitens der Fraktionen übermittelt wurden;

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass der Regionalrat der 17. Legislaturperiode sein Amt am 27. November 2023 angetreten hat und dass daher alle Fraktionen am 26. November die 16. Legislaturperiode beendet haben;

NACH EINSICHT in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 1/2024/FRG vom 31. Januar 2024, mit dem die Fraktion um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurde;

NACH EINSICHT in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit dem Antwortschreiben, Prot. Nr. 800 vom 21. Februar 2024 (Prot. des Rechnungshofes Nr. 481 vom 21. Februar 2024), übermittelten Unterlagen;

AUFGRUND des Beschlusses vom 28. Februar 2024, Nr. 11/2024, mit dem die Präsidentin der Sektion das Kollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung einberufen hat;

NACH ANHÖREN des mit Beschluss der Präsidentin vom 16. Januar 2024, Nr. 2/2024 ernannten

berichterstattenden Richters Tullio Ferrari (Ratsmitglied);

### *Prämissen*

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Protokoll des Regionalrates vom 15. Januar 2024-Nr. cr\_taa-15/01/2024- 0000144-P (Protokoll des Rechnungshofes Nr. 0000073-15/01/2024-SC\_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Januar 2023 – 26. November 2023 (Enddatum der Gruppen infolge der Beendigung der 16. Legislaturperiode) sowie die dazugehörigen Unterlagen der Ratsfraktionen der 16. Gesetzgebungsperiode, unter anderem auch die der Fraktion "SVP - Südtiroler Volkspartei", übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 1/2024/FRG vom 31. Januar 2024 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktionen der 21. Februar 2024 festgesetzt wurde.

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben vom 21. Februar 2024 (Prot. Nr. cr\_taa-21/02/2024-0000800-P), das beim Rechnungshof mit der Nummer 481 desselben Tages in das Protokoll aufgenommen worden ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

In der Ermittlungsantwort vom 21. Februar 2024 (Rechnungshofprotokoll Nr. 481 vom selben Tag) bestätigte der Fraktionsvorsitzende, dass das auf den Namen der Ratsfraktion lautende Bankkonto am 4. Dezember 2023 gelöscht worden ist, und übermittelte eine Kopie des Kontoauszugs, aus dem hervorgeht, dass das Konto gelöscht worden ist.

Außerdem wird festgestellt, dass am 4. Dezember 2023 Bankgebühren in Höhe von Euro 34,29 und aufgelaufene Zinsen in Höhe von Euro 34,29 angefallen sind. Obwohl diese Beträge keine Änderungen in den Endsalden bewirken, hätten diese Beträge im Interesse einer korrekten Darstellung der Rechnungslegung ihren richtigen Platz in den Einnahmen- und Ausgabenposten des Jahresabschlusses 2023 finden müssen (Einnahmenposten Nr. 3 "Sonstige Einnahmen" und Ausgabenposten Nr. 14 "Sonstige Ausgaben").

## *Sachverhalt*

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen von Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, welche die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und die diesbezügliche Rechnungslegung zum Gegenstand hat.

Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, das in das Gesetz Nr. 213/2012 umgewandelt worden ist, mit Besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Diese Bestimmungen wurden durch Artikel 9, c. 4, der oben genannten Verordnung Nr. 33/2013 ausdrücklich in das lokale Recht übernommen. In der Verordnung heißt es: *"Hinsichtlich der Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit der Jahresabschlüsse, ihrer etwaigen Berichtigung, der Veröffentlichung der Erklärung über die Ordnungsmäßigkeit der Jahresabschlüsse und der Jahresabschlüsse selbst sowie der Sanktionen im Falle der nicht fristgerechten Vorlage der Jahresabschlüsse oder des Beschlusses der Kontrollabteilung des Rechnungshofs über die Nichtkonformität der Jahresabschlüsse gelten die Bestimmungen der Absätze 10 und 11 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012, das mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 213/2012 umgewandelt wurde"*.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2014 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

Trotzdem, sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit diesen übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

Der Kürze halber wird bei der Prüfung der für das Haushaltsjahr 2022 vorgelegten Rechnungslegungen auf die bereits in den vorangegangenen Entscheidungen dieser Sektion zu

diesem Thema hervorgehobenen verordnungsrechtlichen und rechtsprechenden Prämissen verwiesen.

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im genannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der „externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber verfügt hat, dass „eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit diese Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“.

Anders ausgedrückt hat der Verfassungsgerichtshof festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die „Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“ gilt und dass dieser demnach nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen „im Rahmen ihres institutionellen Auftrags“ völlig autonom treffen können.

Mehrmals hat der Verfassungsgerichtshof wiederholt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 "die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben " (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014).

Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die "Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben", wobei "die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben" (Absatz 2) und „die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“ (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass "alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen " (Absatz 3 Buchst. a).

In den Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal

hervorgehoben, „dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“.

3. In Bezug auf die Rechtsnatur der Ratsfraktionen hat die jüngste Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs festgestellt, dass "diese Fraktionen - selbst bei Vorhandensein von Elementen privater Natur, die mit ihrer Parteimatrix verbunden sind - als im Wesentlichen öffentlich anerkannt werden müssen, da sie sowohl aufgrund des öffentlichen Ursprungs der Mittel als auch aufgrund der rechtlichen Definition ihres Zwecks für das Funktionieren des Versammlungsorgans, das sie ausüben, von Bedeutung sind, ohne dass der Grundsatz der Nicht-Unabhängigkeit der Meinungen und Stimmen gemäß Artikel 122 Absatz 4 der Verfassung auf die Verwaltung der Beiträge anwendbar wäre". (Zivilrecht. Kass., Vereinte Sektionen., Nr. 30892 vom 19.10.2022. In gleichem Sinne auch Zivilrechtliche Kass. Ver. Sekt., Nr. 10108 vom 16.4.2021 und Nr. 19171 vom 15.9.2020. Siehe auch im gleichen Sinne Rechnungshof, Vereinigte Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 19/2022/RGC).

4. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen laut Absatz 1 die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen, da die Landtage für die jeweiligen Fraktionen die Kosten des Personals übernehmen, das auch für die Erledigung von Tätigkeiten herangezogen wird, welche die Fraktionsmitglieder in ihrer Eigenschaft als Regionalratsabgeordnete verrichten, und zwar unter Berücksichtigung der im Artikel 25 des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol dargelegten Besonderheit, laut dem sich der Regionalrat ja aus den Mitgliedern des Trentiner und des Südtiroler Landtages zusammensetzt.

Absatz 2 des genannten Artikels 4 wird dem Fraktionsvorsitzenden (der regionalen Fraktion) jedoch die Möglichkeit eingeräumt, zur Deckung der Personalkosten auf befristete Verträge zur Zusammenarbeit oder auf Arbeitsverträge bzw. Verträge über eine selbständige Tätigkeit zurückzugreifen, auch wenn diese nur gelegentlich abgeschlossen werden.

In diesem Fall kann er beim Regionalrat die Gewährung eines jährlichen Höchstbetrags von 5.400 € pro Gruppenmitglied beantragen.

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die für die Beschäftigten der Fraktionen geltenden vertraglichen Einrichtungen, die je nach Einstufung verschiedene Arten von Erhöhungen des Grundgehalts vorsehen (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, finanzielle Vorschüsse auf künftige vertragliche Erhöhungen usw.), zum einen nur unter bestimmten Bedingungen durch den Bezugstarifvertrag zulässig sind und zum anderen daraufhin geprüft werden müssen, ob sie theoretisch und praktisch mit den Vorschriften für die Verwendung der öffentlichen Mittel vereinbar sind. (vgl. Rechnungshof, Rechtsprechungssektion zweiter Instanz Sizilien, Urteil Nr. 188/A/2018).

Besonders wichtig ist die Einhaltung besagter Grundsätze im Falle der Finanzvorschüsse auf künftige Tarifierhöhungen und der übertariflichen Zulagen, bei denen die zuerkannten Erhöhungen im Laufe der Zeit verrechnet werden sollen.

In diesen Fällen muss die Höhe der Besoldungsergänzung nämlich nicht nur in Hinblick auf die Gegenseitigkeit des Vertragsverhältnisses gerechtfertigt sein, sondern auch – gerade angesichts der befristeten Dauer des Arbeitsverhältnisses – eine künftige Verrechnung tatsächlich ermöglichen, da die grundlegende Natur dieser Vertragsinstitute ansonsten verzerrt und die Gehaltserhöhungen in feste Besoldungselemente umgewandelt würden.

5. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung des Jahres 2023 der regionalen Ratsfraktion „SVP - Südtiroler Volkspartei“ - so wie in den Vorjahren auch - gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist.

Wie bereits erwähnt, besagt Artikel 1, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "*Zuverlässigkeit*" und "*Richtigkeit*" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("*Zuverlässigkeit*") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("*Richtigkeit*").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich in Hinblick auf die Betriebsausgaben der Fraktion und die Ausgaben für das Personal auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Rechtssprechungssektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

6. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen und die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

7. Die Einhaltung der Bestimmungen ist laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe C) der Anlage A zum genannten DPMR vom 21. Dezember 2012 sowie laut Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe C) der Anlage A) zur Verordnung Nr. 33/2013 festgestellt worden.

Zudem ist die Einhaltung der geltenden Gesetzesbestimmungen über die *Par condicio* im Zeitraum der Wahlen überprüft worden, so wie dies im Artikel 1, Absatz 2, Buchstabe D) der Verordnung Nr. 33/2013 vorgesehen ist (*“im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, sind Ausgaben für institutionelle Mitteilungen nicht zulässig”*).

8. Bezug nehmend auf die bestrittenen Ausgaben wird darauf hingewiesen, dass jede einzelne Ausgabe vorab vom Vorsitzenden der Ratsfraktion (Artikel 2 Absatz 1, Anlage A, der Verordnung Nr. 33/2013) mittels eines genau datierten, vor der tatsächlichen Durchführung der Ausgabe zu

erlassenden Aktes genehmigt werden muss (siehe Beschlüsse dieser Sektion Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; regionale Kontrollsektion der Region Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

9. Die Rechnungslegung für das Haushaltsjahr zeigt einen Anfangskassenbestand für Betriebsausgaben in Höhe von 318.094,54 Euro; einen Anfangskassenbestand für Personalausgaben in Höhe von 0,00 Euro; im Laufe des Jahres erhaltene Einnahmen in Höhe von 64.800,00 Euro; im Laufe des Jahres gezahlte Ausgaben in Höhe von 668,71 Euro; einen Endkassenbestand für Betriebsausgaben in Höhe von 382.225,83 Euro und einen Endkassenbestand für Personalausgaben in Höhe von 0,00 Euro.

Da es sich um die Rechnungslegung betreffend das Ende der Legislaturperiode handelt, hat die Gruppe auch den Nachweis über die Rückgabe der endgültigen Kassenbestände an den Regionalrat erbracht, wie in Art. 8, Abs. 6 der Verordnung Nr. 33/2013 des Rates vorgeschrieben.

10. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten Unterlagen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2023 – 26. November 2023 der Ratsfraktion „SVP Südtiroler Volkspartei“ gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

#### **AUS DIESEN GRÜNDEN**

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

#### **STELLT**

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Alto Adige/Südtirol „SVP Südtiroler Volkspartei“ für den Zeitraum 1. Januar 2023 – 26. November 2023  
**FEST;**

#### **VERFÜGT,**

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „SVP Südtiroler Volkspartei“, die integrierender Teil

dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

### **UND BEAUFTRAGT**

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der Ratssitzung vom 29. Februar 2024.

Der berichtstattende Richter

Tullio FERRARI

*digital unterzeichnet*

Die Präsidentin

Anna Maria Rita LENTINI

*digital unterzeichnet*

Im Sekretariat hinterlegt

Der leitende Beamte

Aldo PAOLICELLI

*digital unterzeichnet*

Deliberazione n. 29/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art. 1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 1/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. n. 800 del 21 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 481 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 11/2024 del 28 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. cr\_tas-15/01/2024-0000144-P del 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari nonché la relativa documentazione a corredo riferiti al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 - data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 1/2024/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 21 febbraio 2024, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 21 febbraio 2024 (prot. n. cr\_tas-21/02/2024-0000800-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 481 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Nel riscontro istruttorio di data 21 febbraio 2024 (prot. Corte dei conti n. 481 di pari data), il capogruppo, oltre ad aver rielaborato il rendiconto annuale, ha comunicato la riassegnazione al nuovo gruppo "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda", costituito per la XVII legislatura, del bene elencato nel verbale di assegnazione n. 2/GC del 9 febbraio 2024 (microfono Synco S6E Omni Levalier a cavo 6 mt + batteria Nik).

Il presidente del gruppo consiliare, in ottemperanza a quanto disposto in nota di cui sopra, ha pertanto provveduto alle integrazioni richieste, consentendo, così, di superare le criticità espresse.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell'ordinamento locale dall'art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale "Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del

*rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012."*

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cf.* art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo."*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale.”*

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016, la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

4. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo (del gruppo regionale), per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

5. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale "Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi

contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

6. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

7. È stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013. È stato, altresì, verificato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (*cf.* deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Con nota del 21 febbraio 2024 (prot. n. 800-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 481 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo consiliare “Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda” la documentazione integrativa, la comunicazione attestante la riassegnazione al nuovo gruppo “Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda” costituito per la XVII legislatura, del bene elencato nel verbale di assegnazione n. 2/GC del 9 febbraio 2024 (microfono Synco S6E Omni Levalier a cavo 6 mt + batteria Nik) e il rendiconto aggiornato, debitamente datato e sottoscritto.

10. Il rendiconto dell’esercizio in esame evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 64.685,18; un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 0,00; entrate riscosse nell’esercizio per euro 43.404,53; uscite pagate nell’esercizio per euro 4.096,94; un fondo di cassa finale per spese di funzionamento di euro 87.304,41 e un fondo di cassa finale per spese di personale di euro 16.688,36.

Trattandosi del rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato, inoltre, dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale, come disposto dall’art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

11. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 – 26 novembre 2023 del gruppo consiliare “Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol “Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda” riferito al periodo 1° gennaio 2023 – 26 novembre 2023;

## **DISPONE**

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

## **MANDA**

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

*f.to digitalmente*



**CORTE DEI CONTI**  
**RECHNUNGSHOF**

**REPUBLIK ITALIEN**

**KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**SITZ TRIENT**

Zusammengesetzt aus den Richtern

Anna Maria Rita LENTINI	Präsidentin
Tullio FERRARI	Ratsmitglied (Berichterstatter)
Marilisa BELTRAME	Ratsmitglied
Gianfranco BERNABEI	Ratsmitglied
Carmine PEPE	Referendar

NACH EINSICHT in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

NACH EINSICHT in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

NACH EINSICHT in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

NACH EINSICHT in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Jänner 1994;

NACH EINSICHT in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, die nachstehend als „Gesetzesdekret Nr.174/2012“ bezeichnet wird;

NACH EINSICHT in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

NACH EINSICHT in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

NACH EINSICHT in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2014, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

NACH EINSICHT in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 59/2014/EL, Nr. 31/2020/RGC, Nr. 19/2021/RGC und Nr.19/2022/RGC;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

NACH EINSICHT in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben Prot. 144-P vom 15. Januar 2024, Prot. Rechnungshof Nr. 73 desselben Tages, übermittelten Unterlagen;

AUFGRUND des Schreibens des Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 26. Januar 2024, Pr. Nr. 443-P, (Rechnungshof Prot. 322 vom 26. Januar 2024), mit dem die Kopien der Inkassoaufträge betreffend die Rückgabe der endgültigen Kassenbestände seitens der Fraktionen übermittelt wurden;

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass der Regionalrat der 17. Legislaturperiode sein Amt am 27. November 2023 angetreten hat und dass daher alle Fraktionen am 26. November die 16. Legislaturperiode beendet haben;

NACH EINSICHT in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 1/2024/FRG vom 31. Januar 2024, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

NACH EINSICHT in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit dem Antwortschreiben Prot. Nr. 800 vom 21. Februar 2024, (Prot. des Rechnungshofes Nr. 481 vom 21. Februar 2024) übermittelten Unterlagen;

AUFGRUND des Beschlusses vom 28. Februar 2024, Nr. 11/2024, mit dem die Präsidentin der Sektion das Kollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung einberufen hat;

NACH ANHÖREN des mit Beschluss der Präsidentin vom 16. Januar 2024, Nr. 2/2024 ernannten

berichterstattenden Richters Tullio Ferrari (Ratsmitglied);

### *Prämissen*

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Protokoll des Regionalrates vom 15. Januar 2024-Nr. cr\_taa-15/01/2024-0000144-P (Protokoll des Rechnungshofes Nr. 0000073-15/01/2024-SC\_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Januar 2023 – 26. November 2023 (Enddatum der Gruppen infolge der Beendigung der 16. Legislaturperiode) sowie die dazugehörigen Unterlagen der Ratsfraktionen der 16. Gesetzgebungsperiode, unter anderem auch die der Fraktion “ Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda ”, übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 1/2024/FRG vom 31. Januar 2024 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktionen der 21. Februar 2024 festgesetzt wurde.

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben vom 21. Februar 2024 (Prot. Nr. cr\_taa-21/02/2024-0000800-P), das beim Rechnungshof mit der Nummer 481 desselben Tages in das Protokoll aufgenommen worden ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

In der Ermittlungsantwort des 21. Februars 2024 (Prot. des Rechnungshofes Nr. 481 vom 21. Februar 2024) hat der Fraktionsvorsitzende die jährliche Rechnungslegung neu bearbeitet und mitgeteilt, dass der Gegenstand, der auf Nr. 2/GC in der Zuteilungsniederschrift vom 9. Februar 2024 (Mikrofon Synco S6E Omni Levalier mit 6 Meter Kabel + Batterie Nik) aufgelistet ist, an die neue Fraktion “Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda”, die für die 17. Legislaturperiode gebildet wurde, wieder zugewiesen wurde.

Unter Beachtung der Bestimmungen des oben angegebenen Schreibens hat der Präsident der Ratsfraktion daher die erfordernden Ergänzungen bereitgestellt, um es zu ermöglichen, die ausgedrückten kritischen Punkte zu überwinden.

### *Sachverhalt*

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen von Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, welche die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und die diesbezügliche Rechnungslegung zum Gegenstand hat.

Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, das in das Gesetz Nr. 213/2012 umgewandelt worden ist, mit Besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Diese Bestimmungen wurden durch Artikel 9, c. 4, der oben genannten Verordnung Nr. 33/2013 ausdrücklich in das lokale Recht übernommen. In der Verordnung heißt es: "*Hinsichtlich der Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit der Jahresabschlüsse, ihrer etwaigen Berichtigung, der Veröffentlichung der Erklärung über die Ordnungsmäßigkeit der Jahresabschlüsse und der Jahresabschlüsse selbst sowie der Sanktionen im Falle der nicht fristgerechten Vorlage der Jahresabschlüsse oder des Beschlusses der Kontrollabteilung des Rechnungshofs über die Nichtkonformität der Jahresabschlüsse gelten die Bestimmungen der Absätze 10 und 11 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012, das mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 213/2012 umgewandelt wurde*".

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2014 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

Trotzdem, sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit diesen übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

Der Kürze halber wird bei der Prüfung der für das Haushaltsjahr 2022 vorgelegten Rechnungslegungen auf die bereits in den vorangegangenen Entscheidungen dieser Sektion zu diesem Thema hervorgehobenen verordnungsrechtlichen und rechtsprechenden Prämissen verwiesen.

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im genannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der

*„externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“* fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber verfügt hat, dass *„eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit diese Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“*.

Anders ausgedrückt hat der Richter der Gesetze demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die *„Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“* gilt und dass dieser demnach nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen *„im Rahmen ihres institutionellen Auftrags“* völlig autonom treffen können.

Mehrmals hat der Richter der Gesetze wiederholt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 *„die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben“* (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014).

Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *„Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“*, wobei *„die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben“* (Absatz 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass *„alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen“* (Absatz 3 Buchst. a).

In den Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, *„dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“*

3. In Bezug auf die Rechtsnatur der Ratsfraktionen hat die jüngste Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs festgestellt, dass *"diese Fraktionen - selbst bei Vorhandensein von Elementen privater Natur, die mit ihrer Parteimatrix verbunden sind - als im Wesentlichen öffentlich anerkannt werden müssen, da sie sowohl aufgrund des öffentlichen Ursprungs der Mittel als auch aufgrund der rechtlichen Definition ihres Zwecks für das Funktionieren des Versammlungsorgans, das sie ausüben, von Bedeutung sind, ohne dass der Grundsatz der Nicht-Unabhängigkeit der Meinungen und Stimmen gemäß Artikel 122 Absatz 4 der Verfassung auf die Verwaltung der Beiträge anwendbar wäre"*. (Zivilrecht. Kass., Vereinte Sektionen., Nr. 30892 vom 19.10.2022. In gleichem Sinne auch Zivilrechtliche Kass. Ver. Sekt., Nr. 10108 vom 16.4.2021 und Nr. 19171 vom 15.9.2020. Siehe auch im gleichen Sinne Rechnungshof, Vereinigte Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 19/2022/RGC).

4. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen laut Absatz 1 die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen, da die Landtage für die jeweiligen Fraktionen die Kosten des Personals übernehmen, das auch für die Erledigung von Tätigkeiten herangezogen wird, welche die Fraktionsmitglieder in ihrer Eigenschaft als Regionalratsabgeordnete verrichten, und zwar unter Berücksichtigung der im Artikel 25 des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol dargelegten Besonderheit, laut dem sich der Regionalrat ja aus den Mitgliedern des Trentiner und des Südtiroler Landtages zusammensetzt.

Absatz 2 des genannten Artikels 4 wird dem Fraktionsvorsitzenden (der regionalen Fraktion) jedoch die Möglichkeit eingeräumt, zur Deckung der Personalkosten auf befristete Verträge zur Zusammenarbeit oder auf Arbeitsverträge bzw. Verträge über eine selbständige Tätigkeit zurückzugreifen, auch wenn diese nur gelegentlich abgeschlossen werden.

In diesem Fall kann er beim Regionalrat die Gewährung eines jährlichen Höchstbetrags von 5.400 € pro Gruppenmitglied beantragen.

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die für die Beschäftigten der Fraktionen geltenden vertraglichen Einrichtungen, die je nach Einstufung verschiedene Arten von Erhöhungen des Grundgehalts vorsehen (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien,

finanzielle Vorschüsse auf künftige vertragliche Erhöhungen usw.), zum einen nur unter bestimmten Bedingungen durch den Bezugstarifvertrag zulässig sind und zum anderen daraufhin geprüft werden müssen, ob sie theoretisch und praktisch mit den Vorschriften für die Verwendung der öffentlichen Mittel vereinbar sind vertraglichen Einrichtungen, die je nach Einstufung verschiedene Arten von Erhöhungen des Grundgehalts vorsehen (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, finanzielle Vorschüsse auf künftige vertragliche Erhöhungen usw.), zum einen nur unter bestimmten Bedingungen durch den Bezugstarifvertrag zulässig sind und zum anderen daraufhin geprüft werden müssen, ob sie theoretisch und praktisch mit den Vorschriften für die Verwendung der öffentlichen Mittel vereinbar sind. (vgl. Rechnungshof, Rechtsprechungssektion zweiter Instanz Sizilien, Urteil Nr. 188/A/2018).

5. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung des Jahres 2023 der regionalen Ratsfraktion "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda" - so wie in den Vorjahren auch - gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist.

Wie bereits erwähnt, besagt Artikel 1, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "Zuverlässigkeit" und "Richtigkeit" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("Zuverlässigkeit") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("Richtigkeit").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich in Hinblick auf die Betriebsausgaben der Fraktion und die Ausgaben für das Personal auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Rechtsprechungssektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

6. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen und die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

7. Die Einhaltung der Bestimmungen ist laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe C) der Anlage A zum genannten DPMR vom 21. Dezember 2012 sowie laut Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe C) der Anlage A) zur Verordnung Nr. 33/2013 festgestellt worden.

Zudem ist die Einhaltung der geltenden Gesetzesbestimmungen über die *Par condicio* im Zeitraum der Wahlen überprüft worden, so wie dies im Artikel 1, Absatz 2, Buchstabe D) der Verordnung Nr. 33/2013 vorgesehen ist (*“im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, sind Ausgaben für institutionelle Mitteilungen nicht zulässig“*).

8. Bezug nehmend auf die bestrittenen Ausgaben wird darauf hingewiesen, dass jede einzelne Ausgabe vorab vom Vorsitzenden der Ratsfraktion (Artikel 2 Absatz 1, Anlage A, der Verordnung Nr. 33/2013) mittels eines genau datierten, vor der tatsächlichen Durchführung der Ausgabe zu erlassenden Aktes genehmigt werden muss (siehe Beschlüsse dieser Sektion Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; regionale Kontrollsektion der Region Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

9. Mit Schreiben des 21. Februars 2024 (Prot. Nr. 800-P), das beim Rechnungshof mit der Nummer 481 desselben Tages in das Protokoll aufgenommen worden ist, hat der Präsident des Regionalrats für die Ratsfraktion „Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda“ Folgendes übermittelt: die ergänzenden Unterlagen, die Mitteilung betreffend die Wiederzuteilung des Gegenstandes, der auf Nr. 2/GC in der Zuteilungsniederschrift vom 9. Februar 2024 (Mikrofon Synco S6E Omni Levalier mit 6 Meter Kabel + Batterie Nik) aufgelistet ist, an die neue Fraktion „Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda“, die für die 17. Legislaturperiode gebildet wurde, und die ordnungsgemäß datierte und unterzeichnete neu bearbeitete Rechnungslegung.

10. Die Rechnungslegung für das Haushaltsjahr zeigt einen Anfangskassenbestand für Betriebsausgaben in Höhe von 64.685,18 Euro; einen Anfangskassenbestand für Personalausgaben in Höhe von 0,00 Euro; im Laufe des Jahres erhaltene Einnahmen in Höhe von 43.404,53 Euro; im Laufe des Jahres gezahlte Ausgaben in Höhe von 4.096,94 Euro; einen Endkassenbestand für Betriebsausgaben in Höhe von 87.304,41 Euro und einen Endkassenbestand für Personalausgaben in Höhe von 16.688,36 Euro.

Da es sich um die Rechnungslegung betreffend das Ende der Legislaturperiode handelt, hat die Gruppe auch den Nachweis über die Rückgabe der endgültigen Kassenbestände an den Regionalrat erbracht, wie in Art. 8, Abs. 6 der Verordnung Nr. 33/2013 des Rates vorgeschrieben.

11. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten Unterlagen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2023 - 26. November 2023 der Ratsfraktion "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda" gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

#### **AUS DIESEN GRÜNDEN**

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

#### **STELLT**

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Alto Adige/Südtirol "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda" für den Zeitraum 1. Januar 2023 - 26. November 2023 **FEST**;

#### **VERFÜGT,**

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion "Grüne Fraktion - Gruppo Verde - Grupa Vërda", die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr.

174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Artikel 9 Absatz 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

### UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der Ratssitzung vom 29. Februar 2024.

Der berichtstattende Richter

Tullio FERRARI

*digital unterschrieben*

Die Präsidentin

Anna Maria Rita LENTINI

*digital unterschrieben*

Im Sekretariat hinterlegt

Der leitende Beamte

Aldo PAOLICELLI

*digital unterschrieben*

Deliberazione n. 30/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 1/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. 800 del 21 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 481 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 11/2024 del 28 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Tullio Ferrari, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. cr\_taa-15/01/2024-0000144-P del 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari nonché la relativa documentazione a corredo riferiti al periodo 1° gennaio 2023 – 26 novembre 2023 – data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Die Freiheitlichen”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 1/2024/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, all’uopo, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine 21 febbraio 2024, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori. Con nota del 21 febbraio 2024 (prot. n. cr\_taa-21/02/2024-0000800-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 481 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Nel riscontro istruttorio di data 21 febbraio 2024 (prot. Corte dei conti n. 481 di pari data), il capogruppo, ha inviato copia conforme all’originale dell’estratto del conto corrente bancario scalare di dicembre 2023 e, nel contempo, ha dichiarato la mancata estinzione del conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare, motivando tale scelta con la presenza, in continuità, del gruppo regionale anche nella XVII legislatura, con risparmio dei costi di estinzione e apertura del nuovo conto.

Il capogruppo ha, inoltre, trasmesso il rendiconto 2023 datato 16 febbraio 2024, rielaborato nella voce n. 3 “altre entrate” e nella voce n. 14 “altre spese”, per l’importo, nelle rispettive voci, di euro 0,50, mantenendo invariate le voci sui fondi di cassa finali.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell’ordinamento locale dall’art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale “Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto,

*l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012".*

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cf.* art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo."*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche nello stesso senso Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

4. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo (del gruppo regionale), per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018*).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

5. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale "Die Freiheitlichen" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

6. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

7. È stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013.

È stato, altresì, verificato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

8. È stata, inoltre, verificata la restituzione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo nel corso della XVI legislatura. Si rileva, peraltro, che gli stessi beni sono stati riassegnati dal Consiglio regionale al nuovo gruppo "Die Freiheitlichen" costituito per la XVII legislatura.

9. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (*cf.* deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

10. In merito alla mancata estinzione del conto corrente bancario intestato al gruppo regionale "Die Freiheitlichen" per la XVI legislatura, il Collegio rileva che, essendo cessato il medesimo in data 26 novembre 2023, anche il relativo conto corrente avrebbe dovuto essere estinto.

Tuttavia, non avendo rendicontato le spese di chiusura d'anno addebitate dalla banca, il rendiconto non risulta irregolare.

11. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 28.456,37, un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 10.873,64, entrate riscosse nell'esercizio per euro 16.740,50, uscite pagate nell'esercizio per euro 3.973,33, un fondo di cassa finale per spese di funzionamento di euro 36.664,36 e un fondo di cassa finale per spese di personale di euro 15.432,82.

Trattandosi del rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato, inoltre, dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

12. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 del gruppo consiliare "Die Freiheitlichen", fermo restando che quanto accertato

in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

**ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol “Die Freiheitlichen” riferito al periodo 1° gennaio 2023 – 26 novembre 2023;

**DISPONE**

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Die Freiheitlichen”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

**MANDA**

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria

Il Dirigente  
Aldo PAOLICELLI  
*f.to digitalmente*



**CORTE DEI CONTI**  
**RECHNUNGSHOF**

**REPUBLIK ITALIEN**

**KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**SITZ TRIENT**

Zusammengesetzt aus den Richtern

Anna Maria Rita LENTINI	Präsidentin
Tullio FERRARI	Ratsmitglied (Berichterstatter)
Marilisa BELTRAME	Ratsmitglied
Gianfranco BERNABEI	Ratsmitglied
Carmine PEPE	Referendar

NACH EINSICHT in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

NACH EINSICHT in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

NACH EINSICHT in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

NACH EINSICHT in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Jänner 1994;

NACH EINSICHT in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, nachstehend „Gesetzesdekret Nr.174/2012“ genannt;

NACH EINSICHT in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012,

veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

NACH EINSICHT in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

NACH EINSICHT in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2014, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

NACH EINSICHT in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 59/2014/EL, Nr. 31/2020/RGC, Nr. 19/2021/RGC und Nr.19/2022 RGC;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Alto Adige/Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, die nachstehend als „*Verordnung Nr. 33/2013*“ bezeichnet wird;

NACH EINSICHT in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben Prot. 144-P vom 15. Januar 2024, übermittelten Unterlagen (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 73 vom 15. Januar 2024);

AUFGRUND des Schreibens des Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 26. Januar 2024, Pr. Nr. 443-P, (Rechnungshof Prot. 322 vom 26. Januar 2024), mit dem die Kopien der Inkassoaufträge betreffend die Rückgabe der endgültigen Kassenbestände seitens der Fraktionen übermittelt wurden;

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass der Regionalrat der 17. Legislaturperiode sein Amt am 27. November 2023 angetreten hat und dass daher alle Fraktionen am 26. November die 16. Legislaturperiode beendet haben;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 1/2024/FRG vom 31. Januar 2024, mit dem die Fraktion um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurde;

NACH EINSICHT in die daraufhin vom Präsidenten des Regionalrats mit dem Antwortschreiben, Prot. Nr. 800 vom 21. Februar 2024 (Prot. des Rechnungshofes Nr. 481 vom 21. Februar), übermittelten Unterlagen;

AUFGRUND des Beschlusses vom 28. Februar 2024, Nr. 11/2024, mit dem die Präsidentin der Sektion das Kollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung einberufen hat;

NACH ANHÖREN des mit Beschluss der Präsidentin vom 16. Januar 2024, Nr. 2/2024 ernannten berichterstattenden Richters Tullio Ferrari (Ratsmitglied);

## *Prämissen*

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben Protokoll des Regionalrates vom 15. Januar 2024-Nr.cr\_taa-15/01/2024- 0000144-P (Protokoll des Rechnungshofes Nr. 0000073-15/01/2024-SC\_TN) die Rechnungslegungen bezogen auf den Zeitraum 1. Januar 2023 – 26. November 2023 (Enddatum der Gruppen infolge der Beendigung der 16. Legislaturperiode) sowie die dazugehörenden Unterlagen der Ratsfraktionen der 16. Gesetzgebungsperiode, unter anderem auch die der Fraktion “Die Freiheitlichen”, übermittelt.

Nach Prüfung der erhaltenen Unterlagen stellte diese Kontrollsektion mit Beschluss Nr. 1/2024/FRG vom 31. Januar 2024 einige dokumentarische Mängel fest und hielt es für notwendig, Klarstellungen zu beantragen, wobei im Sinne des Artikels 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 als Termin für die Berichtigung der aus den vorläufigen Untersuchungen festgestellten Mängel bei den Rechnungslegungen der betroffenen Ratsfraktionen der 21. Februar 2024 festgesetzt wurde.

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben vom 21. Februar 2024 (Protokoll des Regionalrates cr\_taa-21/02/2024-0000800-P), das beim Rechnungshof mit der Nummer 481 desselben Tages in das Protokoll aufgenommen worden ist, für jede Ratsfraktion die angeforderten zusätzlichen und erläuternden Unterlagen übermittelt.

In der Ermittlungsantwort vom 21. Februar 2024 (Prot. des Rechnungshofes Nr. 481 vom 21. Februar 2024) übermittelte der Fraktionsvorsitzende eine originaltreue Kopie des skalierten Bankkontoauszugs vom Dezember 2023 und erklärte gleichzeitig die nicht erfolgte Löschung des Bankkontos, das auf den Namen der Ratsfraktion läuft, indem er diese Entscheidung mit der fortgesetzten Anwesenheit der Regionalfraktion in der 17. Legislaturperiode begründete und die Kosten für die Löschung und Eröffnung des neuen Kontos einsparte.

Außerdem übermittelte der Fraktionsvorsitzende die des 16. Februars 2024 Rechnungslegung 2023, die im Posten Nr.3 „Sonstige Einnahmen“ und im Posten Nr.14 „Sonstige Ausgaben“ in Bezug auf den Betrag von 0,50 Euro in den entsprechenden Posten überarbeitet wurde, indem die Posten betreffend die Endkassenbestände unverändert sind.

## *Sachverhalt*

1.Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen von Trentino - Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten, welche die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und die diesbezügliche Rechnungslegung zum Gegenstand hat.

Diese Regelung fußt auf dem Gesetzesdekret Nr. 174/2012, das in das Gesetz Nr. 213/2012 umgewandelt worden ist, mit Besonderem Bezug auf Artikel 1 Absätze 9, 10, 11 und 12, die durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014 abgeändert worden sind.

Diese Bestimmungen wurden durch Artikel 9, c. 4, der oben genannten Verordnung Nr. 33/2013 ausdrücklich in das lokale Recht übernommen. 33/2013, in dem es heißt: *"Hinsichtlich der Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit der Jahresabschlüsse, ihrer etwaigen Berichtigung, der Veröffentlichung der Erklärung über die Ordnungsmäßigkeit der Jahresabschlüsse und der Jahresabschlüsse selbst sowie der Sanktionen im Falle der nicht fristgerechten Vorlage der Jahresabschlüsse oder des Beschlusses der Kontrollabteilung des Rechnungshofs über die Nichtkonformität der Jahresabschlüsse gelten die Bestimmungen der Absätze 10 und 11 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012, das mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 213/2012 umgewandelt wurde"*.

Gemäß Artikel 1 Absatz 9 des genannten Gesetzesdekretes Nr. 174/2014 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Die Rechnungslegungen werden vom Rechnungshof geprüft, der über deren Ordnungsmäßigkeit mit einem eigenen Beschluss befindet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

Trotzdem, sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit diesen übermittelten Unterlagen mit den vorgenannten Gesetzesbestimmungen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates (oder der autonomen Provinz) einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012).

Der Kürze halber wird bei der Prüfung der für das Haushaltsjahr 2022 vorgelegten Jahresabschlüsse auf die bereits in den vorangegangenen Entscheidungen dieser Sektion zu diesem Thema hervorgehobenen verordnungsrechtlichen und rechtsprechenden Prämissen verwiesen.

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im genannten Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen in die Kategorie der *„externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung"* fällt und somit nicht das Ziel verfolgt,

Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Das Verfassungsgericht hat zudem präzisiert, dass mit den vorgenannten Bestimmungen der Gesetzgeber verfügt hat, dass *„eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigkeit diese Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen“*.

Anders ausgedrückt hat der Richter der Gesetze demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei als Parameter die *„Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster“* gilt und dass dieser demnach nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingehen kann, welche die Ratsfraktionen *„im Rahmen ihres institutionellen Auftrags“* völlig autonom treffen können.

Mehrmals hat das Verfassungsgericht wiederholt, dass mit Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 *„die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Artikels 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben“* (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014).

Unter den genannten Kriterien nennt Artikel 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die *„Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben“*, wobei *„die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben“* (Absatz 2) und *„die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“* (Absatz 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass *„alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen“* (Absatz 3 Buchst. a).

In den Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, *„dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zielsetzungen entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zielsetzungen vorgenommen wurden.“*

3. In Bezug auf die Rechtsnatur der Ratsfraktionen hat die jüngste Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs festgestellt, dass *"diese Fraktionen - selbst bei Vorhandensein von Elementen privater Natur, die mit ihrer Parteimatrix verbunden sind - als im Wesentlichen öffentlich anerkannt werden müssen, da sie sowohl aufgrund des öffentlichen Ursprungs der Mittel als auch aufgrund der rechtlichen Definition ihres Zwecks für das Funktionieren des Versammlungsorgans, das sie ausüben, von Bedeutung sind, ohne dass der Grundsatz der Nicht-Unabhängigkeit der Meinungen und Stimmen gemäß Artikel 122 Absatz 4 der Verfassung auf die Verwaltung der Beiträge anwendbar wäre"*. (Zivilrecht. Kass., Vereinigte Sektionen, Nr. 30892 vom 19.10.2022. In gleichem Sinne auch Zivilrecht. Kass., Vereinigte Sektionen, Nr. 10108 vom 16.4.2021 und Nr. 19171 vom 15.9.2020. Siehe auch im gleichen Sinne Rechnungshof, Vereinigte Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 19/2022/RGC).

4. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen laut Absatz 1 die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen, da die Landtage für die jeweiligen Fraktionen die Kosten des Personals übernehmen, das auch für die Erledigung von Tätigkeiten herangezogen wird, welche die Fraktionsmitglieder in ihrer Eigenschaft als Regionalratsabgeordnete verrichten, und zwar unter Berücksichtigung der im Artikel 25 des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol dargelegten Besonderheit, laut dem sich der Regionalrat ja aus den Mitgliedern des Trentiner und des Südtiroler. In Absatz 2 des genannten Artikels 4 wird dem Fraktionsvorsitzenden (der regionalen Fraktion) jedoch die Möglichkeit eingeräumt, zur Deckung der Personalkosten auf befristete Verträge zur Zusammenarbeit oder auf Arbeitsverträge bzw. Verträge über eine selbständige Tätigkeit zurückzugreifen, auch wenn diese nur gelegentlich abgeschlossen werden.

In diesem Fall kann er beim Regionalrat die Gewährung eines jährlichen Höchstbetrags von 5.400 € pro Gruppenmitglied beantragen Landtages zusammensetzt.

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die für die Beschäftigten der Fraktionen geltenden vertraglichen Einrichtungen, die je nach Einstufung verschiedene Arten von Erhöhungen des Grundgehalts vorsehen (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, finanzielle Vorschüsse auf künftige vertragliche Erhöhungen usw.), zum einen nur unter

bestimmten Bedingungen durch den Bezugstarifvertrag zulässig sind und zum anderen daraufhin geprüft werden müssen, ob sie theoretisch und praktisch mit den Vorschriften für die Verwendung der öffentlichen Mittel vereinbar sind. (vgl. Rechnungshof, Rechtsprechungssektion zweiter Instanz Sizilien, Urteil Nr. 188/A/2018).

Besonders wichtig ist die Einhaltung besagter Grundsätze im Falle der Finanzvorschüsse auf künftige Tarifierhöhungen und der übertariflichen Zulagen, bei denen die zuerkannten Erhöhungen im Laufe der Zeit verrechnet werden sollen.

In diesen Fällen muss die Höhe der Besoldungsergänzung nämlich nicht nur in Hinblick auf die Gegenseitigkeit des Vertragsverhältnisses gerechtfertigt sein, sondern auch – gerade angesichts der befristeten Dauer des Arbeitsverhältnisses – eine künftige Verrechnung tatsächlich ermöglichen, da die grundlegende Natur dieser Vertragsinstitute ansonsten verzerrt und die Gehaltserhöhungen in feste Besoldungselemente umgewandelt würden.

5. Vor diesem Hintergrund hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolle der Rechnungslegung des Jahres 2023 der regionalen Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“ gemäß den Kriterien des Artikels 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist.

Wie bereits erwähnt, besagt Artikel 1, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "*Zuverlässigkeit*" und "*Richtigkeit*" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("*Zuverlässigkeit*") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("*Richtigkeit*").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, zu überprüfen, ob die Gebarungsvorgänge korrekt erhoben, die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt und die Ausgabenbelege genau angeführt worden sind.

Die Kontrolle der Kontrollsektion konzentrierte sich in Hinblick auf die Betriebsausgaben der Fraktion und die Ausgaben für das Personal auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und Zielsetzungen erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Rechtsprechungssektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

6. Konkret wurde die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen und die angemessene Angabe der Gebarungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Angleichung der Kassenbestände überprüft.

Anschließend sind die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft worden. Insbesondere sind die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen verbuchten Ausgaben geführt haben, untersucht worden, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

7. Die Einhaltung der Bestimmungen ist laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe C) der Anlage A zum genannten DPMR vom 21. Dezember 2012 sowie laut Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe C) der Anlage A) zur Verordnung Nr. 33/2013 festgestellt worden.

Zudem ist die Einhaltung der geltenden Gesetzesbestimmungen über die *Par condicio* im Zeitraum der Wahlen überprüft worden, so wie dies im Artikel 1, Absatz 2, Buchstabe D) der Verordnung Nr. 33/2013 vorgesehen ist (*“im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, sind Ausgaben für institutionelle Mitteilungen nicht zulässig“*).

8. Die Rückerstattung der langlebigen Gebrauchsgüter, die im Laufe der 16. Legislaturperiode von der Fraktion erworben wurden, wurde überprüft. Man hebt vor, dass dieselben Güter der neuen Fraktion „Die Freiheitlichen“, die für die 17. Legislaturperiode gebildet wurde, von dem Regionalrat wieder zugewiesen wurden.

9. In Bezug auf die getätigten Ausgaben wird daran erinnert, dass jede einzelne Ausgabe im Voraus vom Vorsitzenden der Gruppe genehmigt werden muss (Art. 2, Ab. 1, Anhang A, der Verordnung Nr. 33/2013), mit einer Urkunde von einem bestimmten Datum und vor der Tätigung der Ausgabe selbst (siehe Beschlüsse dieser Sektion Nr. 4/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG; Regionale Kontrollsektion für Latium, Beschluss Nr. 68/2016/FRG).

10. Was die nicht erfolgte Löschung des Bankkontos der Regionalfraktion „Die Freiheitlichen“ für die 16. Legislaturperiode anbelangt, stellt das Richterkollegium fest, dass, da die 16. Legislaturperiode am 26. November beendet ist, das entsprechende Bankkonto gelöscht hätte werden sollen.

Trotzdem ist die Rechnungslegung ordnungsmäßig, weil die von der Bank in Rechnung gestellten Kosten zum Jahresende nicht berücksichtigt wurden.

11. Die Rechnungslegung für das Haushaltsjahr zeigt einen Anfangskassenbestand für Betriebsausgaben in Höhe von 28.456,37 Euro; einen Anfangskassenbestand für Personalausgaben in Höhe von 10.873,64, Euro; im Laufe des Jahres erhaltene Einnahmen in Höhe von 16.740,50 Euro; im Laufe des Jahres gezahlte Ausgaben in Höhe von 3.973,33 Euro; einen Endkassenbestand für Betriebsausgaben in Höhe von 36.664,36 Euro und einen Endkassenbestand für Personalausgaben in Höhe von 15.432,82 Euro.

Da es sich um die Rechnungslegung betreffend das Ende der Legislaturperiode handelt, hat die Gruppe auch den Nachweis über die Rückgabe der endgültigen Kassenbestände an den Regionalrat erbracht, wie in Art. 8, Abs. 6 der Verordnung Nr. 33/2013 des Rates vorgeschrieben.

12. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten Unterlagen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung für den Zeitraum 1. Januar 2023 – 26. November 2023 der Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“ gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

### **AUS DIESEN GRÜNDEN**

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung

### **STELLT**

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Die Freiheitlichen“ für den Zeitraum 1. Januar 2023 – 26. November 2023 **FEST**;

### **VERFÜGT,**

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Die Freiheitlichen“, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen

Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung 33/2013 übermittelt;

### UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Artikel 52 des gesetzesvertretenen Dekretes Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der Ratssitzung vom 29. Februar 2024.

Der berichtstattende Richter

Tullio FERRARI

*digital unterschrieben*

Die Präsidentin

Anna Maria Rita LENTINI

*digital unterschrieben*

Im Sekretariat hinterlegt

Der Leiter

Aldo PAOLICELLI

*digital unterschrieben*

Deliberazione n.31/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (Relatore)
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art. 1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 1/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. n. 822 del 22 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 515 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 11/2024 del 28 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Gianfranco Bernabei, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. cr\_tas-15/01/2024-0000144-P del 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari nonché la relativa documentazione a corredo riferiti al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 - data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, tra i quali anche quello del "Gruppo Consiliare misto".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 1/2024/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 21 febbraio 2024, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 22 febbraio 2024 (prot. n. cr\_tas-22/02/2024-0000822-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 515 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Nel riscontro istruttorio di data 21 febbraio 2024 (prot. Corte dei conti n. 481 di pari data), il presidente del gruppo consiliare, in ottemperanza a quanto disposto in nota di cui sopra, ha provveduto alle integrazioni richieste, consentendo, così, di superare le criticità espresse.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell'ordinamento locale dall'art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.*".

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo."*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale."*

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle"*

*prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016, la Corte Costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge."*

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *"tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi."* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

4. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo (del gruppo regionale), per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

5. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del "Gruppo consiliare misto" regionale si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

6. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

7. È stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013. È stato, altresì, verificato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (*cf.* deliberazioni di

questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 51.164,31; un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 24.218,30; entrate riscosse nell'esercizio per euro 33.998,33; uscite pagate nell'esercizio per euro 13.101,84; un fondo di cassa finale per spese di funzionamento di euro 67.016,67 e un fondo di cassa finale per spese di personale di euro 29.262,43.

Trattandosi del rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato, inoltre, dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

10. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 del "Gruppo consiliare misto", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Gruppo consiliare misto" riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023;

#### **DISPONE**

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del "Gruppo consiliare misto", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

#### **MANDA**

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

GIANFRANCO BERNABEI

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

*f.to digitalmente*



Deliberazione n. 32/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (Relatore)
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul

rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art. 1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 1/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. n. 800 del 21 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 481 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 11/2024 del 28 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Gianfranco Bernabei, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

*Premesso in fatto*

Con nota prot. n. cr\_taa-15/01/2024-0000144-P del 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari nonché la relativa documentazione a corredo riferiti al periodo 1° gennaio 2023 – 26 novembre 2023 – data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Forza Italia”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 1/2024/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 21 febbraio 2024, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 21 febbraio 2024 (prot. n. cr\_taa-21/02/2024-0000800-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 481 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Nel riscontro istruttorio di data 21 febbraio 2024 (prot. Corte dei conti n. 481 di pari data), il presidente del gruppo consiliare, in ottemperanza a quanto disposto in nota di cui sopra, ha provveduto alle integrazioni richieste, consentendo, così, di superare le criticità espresse.

#### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell’ordinamento locale dall’art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l’eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.”*.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo."*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale."*

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle"*

*prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016, la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge."*

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *"tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi."* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

4. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo (del gruppo regionale), per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

Come già esplicitato con riferimento al rendiconto 2022 del gruppo in disamina, l'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

5. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale "Forza Italia" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

6. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

7. È stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013. È stato, altresì, verificato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

8. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (*cfr.* deliberazioni di

questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

9. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 7.158,12; un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 4.629,35; entrate riscosse nell'esercizio per euro 19.943,98; uscite pagate nell'esercizio per euro 15.788,51; un fondo di cassa finale per spese di funzionamento di euro 14.849,37 e un fondo di cassa finale per spese di personale di euro 1.085,14.

Residua, pertanto, una differenza di euro 8,43, che stante l'esiguità della somma, non inficia le conclusioni in pronuncia.

Trattandosi del rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato, inoltre, dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

10. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 del gruppo consiliare "Forza Italia", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Forza Italia" riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023;

#### **DISPONE**

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Forza Italia", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

## MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

GIANFRANCO BERNABEI

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

*f.to digitalmente*



Deliberazione n. 33/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (Relatore)
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art. 1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 2/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. n. 800-P del 21 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 481 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 11/2024 del 28 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Gianfranco Bernabei, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. cr\_tas-15/01/2024-0000144-P del 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari nonché la relativa documentazione a corredo riferiti al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 - data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Movimento 5 Stelle".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 2/2024/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 21 febbraio 2024, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 21 febbraio 2024 (prot. n. cr\_tas-21/02/2024-0000800-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 481 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Nel riscontro istruttorio, il presidente del gruppo consiliare, in ottemperanza a quanto disposto in nota di cui sopra, ha provveduto alle integrazioni richieste, consentendo, così, di superare le criticità espresse.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell'ordinamento locale dall'art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *"Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012."*

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo."*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale."*

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle"*

*prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016, la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge."*

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *"tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi."* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

4. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo (del gruppo regionale), per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

5. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale "Movimento 5 Stelle" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

6. È stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013. È stato, altresì, verificato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

7. Con nota del 21 febbraio 2024 (prot. n. 800-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 481 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", la documentazione integrativa e il rendiconto, aggiornato, debitamente datato e sottoscritto.

8. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 43.394,74, un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 30.355,48, entrate riscosse nell'esercizio di euro 17.645,00, uscite pagate nell'esercizio per euro 26.957,79, un fondo di cassa finale per spese di funzionamento di euro 47.164,34 e un fondo di cassa finale per spese di personale di euro 17.273,09.

Trattandosi del rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato, inoltre, dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

9. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Movimento 5 Stelle" riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023;

#### **DISPONE**

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

#### **MANDA**

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore  
Gianfranco BERNABEI  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Anna Maria Rita LENTINI  
*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria  
Il Dirigente  
Aldo PAOLICELLI  
*f.to digitalmente*

Deliberazione n. 34/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (Relatore)
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art. 1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 2/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. n. 800-P del 21 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 481 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 11/2024 del 29 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Gianfranco Bernabei, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. cr\_taaS-15/01/2024-0000144-P del 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari nonché la relativa documentazione a corredo riferiti al periodo 1° gennaio 2023 – 26 novembre 2023 – data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Autonomisti popolari - Fassa”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 2/2024/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 21 febbraio 2024, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 21 febbraio 2024 (prot. n. cr\_taaS-21/02/2024-0000800-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 481 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Nel riscontro istruttorio, il presidente del gruppo consiliare, in ottemperanza a quanto disposto in nota di cui sopra, ha provveduto alle integrazioni richieste, consentendo, così, di superare le criticità espresse.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell’ordinamento locale dall’art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale “*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l’eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo*

*della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012."*

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cf.* art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo."*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che, conseguentemente, non può entrare nel

merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale.”*

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016, la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

4. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della

specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo (del gruppo regionale), per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

5. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale "Autonomisti popolari - Fassa" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute

con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (“correttezza”).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L’esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l’adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l’allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all’attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l’imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l’attività istituzionale del gruppo.

6. È stato accertato il rispetto di quanto disposto dall’art. 1, c. 3, lett. C), dell’allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall’art. 1, c. 2, lett. C), dell’allegato A) al Regolamento n. 33/2013. È stato, altresì, verificato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall’art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (“*non sono consentite le spese inerenti all’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio*”).

7. Con nota del 21 febbraio 2024 (prot. n. 800-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 481 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo consiliare “Autonomisti popolari - Fassa”, la documentazione integrativa, la quietanza del pagamento effettuato dal capogruppo a

refusione delle spese non ammissibili a rendicontazione, pari ad euro 59,38 e il rendiconto, aggiornato per le voci di spesa e, conseguentemente, nelle disponibilità di cassa finali, debitamente datato e sottoscritto.

8. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 8.640,00 , un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 9.000,00 , entrate riscosse nell'esercizio di euro 56.046,15, uscite pagate nell'esercizio per euro 19.122,34, un fondo di cassa finale per spese di funzionamento di euro 50.989,80 e un fondo di cassa finale per spese di personale di euro 3.578,61.

Trattandosi del rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato, inoltre, dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

9. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 del gruppo consiliare "Autonomisti popolari - Fassa", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Autonomisti popolari - Fassa" riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023;

#### **DISPONE**

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Autonomisti popolari - Fassa", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

## MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore  
Gianfranco BERNABEI  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Anna Maria Rita LENTINI  
*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria

Il Dirigente  
Aldo PAOLICELLI  
*f.to digitalmente*

Deliberazione n. 35/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (Relatore)
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art. 1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 1/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. n. 800 del 21 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 481 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 11/2024 del 28 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Gianfranco Bernabei, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. cr\_tas-15/01/2024-0000144-P del 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari nonché la relativa documentazione a corredo riferiti al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 - data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Unione per il Trentino".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 1/2024/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 21 febbraio 2024, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 21 febbraio 2024 (prot. n. cr\_tas-21/02/2024-0000800-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 481 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Nel riscontro istruttorio di data 21 febbraio 2024 (prot. Corte dei conti n. 481 di pari data), il presidente del gruppo consiliare, in ottemperanza a quanto disposto in nota di cui sopra, ha provveduto alle integrazioni richieste, consentendo, così, di superare le criticità espresse.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell'ordinamento locale dall'art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *"Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012."*

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo."*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale."*

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle"*

*prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016, la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge."*

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *"tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi."* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

4. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo (del gruppo regionale), per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (Cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

5. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale "Unione per il Trentino" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

6. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

7. È stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013. È stato, altresì, verificato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

8. Per i beni di uso durevole il gruppo ha trasmesso copia del verbale di restituzione al Consiglio regionale dei beni acquisiti nel corso della XVI legislatura (verbale n. 2023/4/GC del 11 agosto 2023.)

9. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

10. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 4.438,44; un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 3.197,17; entrate riscosse nell'esercizio per euro 8.640,07; uscite pagate nell'esercizio per euro 8.772,69; un fondo di cassa finale per spese di funzionamento di euro 4.735,15 e un fondo di cassa finale per spese di personale di euro 2.767,84.

Trattandosi del rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato, inoltre, dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

11. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 del gruppo consiliare "Unione per il Trentino", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Unione per il Trentino" riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023;

#### **DISPONE**

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare

“Unione per il Trentino”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

**MANDA**

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore  
Gianfranco BERNABEI  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Anna Maria Rita LENTINI  
*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria  
Il Dirigente  
Aldo PAOLICELLI  
*f.to digitalmente*



Deliberazione n. 36/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmin PEPE	Referendario (Relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art. 1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 1/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. n. 800 del 21 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 481 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 11/2024 del 28. febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Carmine Pepe, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. cr\_tas-15/01/2024-0000144-P del 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari nonché la relativa documentazione a corredo riferiti al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 - data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Team K".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 2/2024/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 21 febbraio 2024, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 21 febbraio 2024 (prot. n. cr\_tas-21/02/2024-0000800-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 481 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Nel riscontro istruttorio di data 21 febbraio 2024 (prot. Corte dei conti n. 481 di pari data), il presidente del gruppo consiliare, in ottemperanza a quanto disposto in nota di cui sopra, ha provveduto alle integrazioni richieste, consentendo, così, di superare le criticità espresse.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell'ordinamento locale dall'art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *"Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012."*

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo."*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale."*

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle"*

*prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016, la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge."*

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *"tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi."* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

5. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale "Team K" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di *"veridicità"* e di *"correttezza"*, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (*"veridicità"*) e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (*"correttezza"*).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi

contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

6. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

7. Con riferimento alle spese effettuate per il commercialista M.M. risultato tra i candidati al Consiglio Provinciale di Bolzano, risulta che il gruppo abbia effettivamente corrisposto delle somme (come da fattura del 23 ottobre 2023, saldata il successivo 7 dicembre), risultando quindi, in apparenza, un mantenimento del rapporto professionale anche nel corso del periodo elettorale. Al riguardo l'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, dispone che *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."* Il divieto in questione, a tutela dell'impiego efficiente delle risorse pubbliche assegnate al gruppo e al fine di prevenire forme di commistione di interessi tra perseguimento di finalità politiche e quelle istituzionali del gruppo, cui dette risorse sono preordinate, comporta l'irregolarità di eventuali emolumenti corrisposti nel periodo in questione.

In sede di riscontro istruttorio, tuttavia, è emerso, per un verso, come il rapporto professionale in questione, regolato da specifico accordo quadro, sia stato sospeso in costanza del periodo elettorale, e, per altro verso, che la citata fattura fosse relativa a prestazioni pregresse svolte del professionista secondo le tariffe concordate in sede contrattuale, espletate, dunque, prima della candidatura (accettata da M. M. ad agosto 2023), ancorché fatturate in costanza di divieto.

In merito a tali peculiarità occorre ricordare come *“la Sezione di controllo può esaminare partitamente le singole prestazioni rendicontate dal collaboratore esterno e la circostanza che siano comprese in un’unica fattura o parcella”* [...] *La verifica di congruenza del rendiconto comporta, fisiologicamente, un approccio analitico, atteso che il principio di correttezza risulta rispettato laddove, in concreto, le spese risultino rispondenti alla normativa di riferimento. Tale scrutinio, peraltro, non può essere precluso dalle modalità con cui sono contabilizzate e pagate le prestazioni, che costituiscono una soluzione tecnico-contabile (e, a monte, negoziale) rispondente alle scelte del Gruppo* (così C. Conti Sez. Riun., n. 11/2023/RGC). Tale principio, sia pure affermato – come risulta da un esame della *ratio decidendi* dalla citata pronuncia – al fine di ammettere un sindacato sui documenti tecnico-contabili finalizzato alla dichiarazione di irregolarità della spesa, nel caso di specie conduce ad una diversa conclusione e, quindi, a ritenere regolari tanto le prestazioni rese quanto la corresponsione da parte del gruppo delle somme pattuite, ancorché il beneficiario di tale spesa risulti essere un soggetto candidato. La previsione in questione (art. 1, c. 3, lett. A) All. 1 DPCM 21 dicembre 2012) riveste importanza centrale nell’ambito del controllo esercitato dalla Corte ai sensi dell’art. 1 del d.l. 174/2012. La stessa, tuttavia, sia nella sua portata letterale sia alla luce *ratio* ad essa sottesa, sopra ricordata, non appare suscettibile di letture estensive sino al punto da precludere la corresponsione (e ancor prima la fatturazione) di somme per prestazioni già rese secondo accordi esistenti, ed opportunamente sospesi in periodo elettorale, non sussistendo in tali specifici e limitati casi, il rischio che sia compromessa quella necessaria distinzione tra impieghi di risorse per finalità istituzionali del gruppo e finalità politiche.

8. È stato, altresì, verificato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall’art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*“non sono consentite le spese inerenti all’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio”*).

9. Il rendiconto dell’esercizio in esame evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 103.595,93; un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 64.714,36; entrate riscosse nell’esercizio per euro 33.480,11; uscite pagate nell’esercizio per euro 26.563,15; un

fondo di cassa finale per spese di funzionamento di euro 95.449,54 e un fondo di cassa finale per spese di personale di euro 79.777,71.

Trattandosi del rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato, inoltre, dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

10. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 del gruppo consiliare "Team K", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Team K" riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023;

#### **DISPONE**

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Team K", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

#### **MANDA**

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

Carminè PEPE

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

*f.to digitalmente*

Deliberazione n. 37/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmin PEPE	Referendario (Relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art. 1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 2/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. n. 800-P del 21 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 481 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 11/2024 del 28 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Carmine Pepe, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. cr\_tas-15/01/2024-0000144-P del 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari nonché la relativa documentazione a corredo riferiti al periodo 1° gennaio 2023 – 26 novembre 2023 – data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Partito Democratico”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 2/2024/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 21 febbraio 2024, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 21 febbraio 2024 (prot. n. cr\_tas-21/02/2024-0000800-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 481 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Nel riscontro istruttorio, il presidente del gruppo consiliare, in ottemperanza a quanto disposto in nota di cui sopra, ha provveduto alle integrazioni richieste, consentendo, così, di superare le criticità espresse.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell’ordinamento locale dall’art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale “*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l’eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.*”.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo."*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale."*

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle"*

*prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016, la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge."*

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *"tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi."* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

4. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale "Partito Democratico" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

È stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, altresì, verificato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

5. Per i beni di uso durevole acquistati dal gruppo è stata accertata l'iscrizione nell'inventario del Consiglio regionale. A seguito di richiesta istruttoria il gruppo ha trasmesso copia del verbale di restituzione al Consiglio regionale dei beni acquisiti nel corso della XVI legislatura (verbale n. 2023/4/GC del 11 agosto 2023.)

6. Con nota del 21 febbraio 2024 (prot. n. 800-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 481 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo consiliare "Partito Democratico", la documentazione integrativa, la quietanza del pagamento effettuato dal capogruppo a refusione delle spese non ammissibili a rendicontazione, pari ad euro 27,91 e il rendiconto, aggiornato per le voci di spesa e, conseguentemente, nelle disponibilità di cassa finali, debitamente datato e sottoscritto.

7. Nel condividere, in particolare, i chiarimenti pervenuti e delle osservazioni in ordine a quanto rilevato al punto 2 della Deliberazione della Sezione 2/FRG/2024, circa gli oneri – invero modesti – sostenuti in ordine ai servizi professionali acquisiti per formulare la richiesta di rimborso del costo dei permessi *ex art. 80 del D.Lgs. 267/2000*, e ciò stante l'obiettivo incertezza interpretativa in ordine all'applicabilità di detta disposizione al caso di specie (a sua volta ritraibile dalla discussa natura giuridica dei gruppi consiliari). Al riguardo, nondimeno, si osserva *pro futuro* come l'incertezza in ordine allo specifico tema che rileva, possa, od oggi, considerarsi superata alla luce, se non altro, del parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato sulla specifica fattispecie, non rilevando le formule dubitative (di stile) utilizzate nel citato parere, pur enfatizzate dal gruppo in sede di riscontro istruttoria, proprio alla luce del complessivo contenuto dello stesso.

8. Il rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 28.320,00, un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 26.550,00, entrate riscosse nell'esercizio di euro 133.278,85, uscite pagate nell'esercizio per euro 39.246,50, un

fondo di cassa finale per spese di funzionamento di euro 136.783,56 e un fondo di cassa finale per spese di personale di euro 12.118,79.

Trattandosi del rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato, inoltre, dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

9. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 del gruppo consiliare "Partito Democratico", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Partito Democratico" riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023;

#### **DISPONE**

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Partito Democratico", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

#### **MANDA**

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

Carminè PEPE

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

*f.to digitalmente*

Deliberazione n. 39/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (Relatore)
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art. 1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 2/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie, nonché segnalate spese non ammissibili;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. 822-P del 22 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 515 di pari data;

VISTA la delibera di questa Sezione n. 16/2024/FRG, con la quale sono stati, in parte, superati taluni rilievi e, in parte, alla luce degli ulteriori elementi istruttori acquisiti, ritenute irregolari ulteriori spese (cfr. punti 6 e 7 della citata delib. n. 16/2024/FRG). In particolare non sono state ammesse a rendicontazione le spese relative alla quota parte della spesa del personale, oltre ai

correlati oneri riflessi a carico del datore di lavoro, corrispondente agli importi retributivi integrativi riconosciuti al dipendente T.M., in eccedenza al valore stipendiale spettante al IV livello retributivo, per il periodo maggio 2023 – agosto 2023, nonché le spese di data 31/12/2023 relative a “Canone mensile” e “Rateo imposta di bollo”, in quanto sostenute oltre i termini previsti dall’art. 8 comma 5 lettera b) del “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione” approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 10 settembre 2013, n. 33;

VISTA la richiesta di proroga di data 28 febbraio 2024, prot. Corte n. 570 di pari data, e la concessione di un nuovo termine di data 29 febbraio 2024, prot. Corte n. 571 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 980-P del 5 marzo 2024, prot. Corte dei conti n. 606 di pari data, con la quale è stata inviata la documentazione relativa alla regolarizzazione, da parte del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia”, del rendiconto 1° gennaio 2023 – 23 novembre 2023, secondo quanto indicato nella deliberazione di questa Sezione n. 16/2024/FRG;

VISTA l’ordinanza n. 13/2024 del 4 marzo 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l’odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Gianfranco Bernabei, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. cr\_tas-15/01/2024-0000144-P del 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari nonché la relativa documentazione a corredo riferiti al periodo 1° gennaio 2023 – 26 novembre 2023 – data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Fratelli d’Italia”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 2/2024/FRG, ha rilevato spese non ammissibili e alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, all’uopo, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 21 febbraio 2024, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 22 febbraio 2024 (prot. n. 822-P), acquisita al prot. Corte dei conti n. 515 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione

integrativa ed esplicativa richiesta, nonché le quietanze del gruppo consiliare relative alla restituzione delle somme dichiarate non ammissibili con deliberazione n. 2/2024/FRG.

Con riguardo al gruppo consiliare "Fratelli d'Italia", con deliberazione n. 16/2024/FRG, la Sezione, ritenendo di non poter ammettere a rendicontazione la spesa sostenuta per le spese relative alla quota parte della spesa del personale, oltre ai correlati oneri riflessi a carico del datore di lavoro, corrispondente agli importi retributivi integrativi riconosciuti al dipendente T.M., in eccedenza al valore stipendiale spettante al IV livello retributivo, per il periodo maggio 2023 - agosto 2023, nonché le spese di data 31/12/2023 relative a "Canone mensile" e "Rateo imposta di bollo", in quanto sostenute oltre i termini previsti dall'art. 8 comma 5 lettera b) del "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione" approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 10 settembre 2013, n. 33, ha fissato, per la regolarizzazione del rendiconto, il termine del 28 febbraio 2024.

Il Presidente del gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" ha fatto pervenire, tramite Pec, il 28 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 570 del 29 febbraio 2024, una richiesta di proroga del termine per la regolarizzazione, in particolare con riferimento al tempo tecnico necessario per i calcoli relativi agli oneri riflessi sulle somme erogate a titolo di superminimi e premi ad un dipendente del gruppo. Con nota del 29 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 571, veniva concessa proroga nei termini richiesti. Il Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 980-P di data 5 marzo febbraio 2024 (prot. Corte dei conti n. 606 di pari data), ha trasmesso il rendiconto regolarizzato e le quietanze del versamento al Consiglio regionale di euro 1.599,70 del gruppo consiliare "Fratelli d'Italia", secondo quanto indicato dalla Sezione con delibera n. 16/2024/FRG.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell'ordinamento locale dall'art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale "Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto,

*l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012."*

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo."*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale.”*

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (comma 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo”* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016, la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”*

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

4. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del citato Regolamento n. 33/2013.

In particolare, ai sensi del c. 1, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte, in via generale, dai Consigli provinciali di riferimento, dal momento che questi ultimi sostengono le spese per il personale dei gruppi, al quale vengono affidati anche compiti collegati all'attività svolta dai propri componenti, nella loro veste di Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità di cui all'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, secondo il quale il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il c. 2 del citato art. 4 attribuisce, tuttavia, la facoltà al Capogruppo (del gruppo regionale), per far fronte alle spese di personale, di ricorrere a contratti di collaborazione a tempo determinato o tramite contratto di lavoro subordinato o autonomo, anche di carattere occasionale.

In tal caso, può chiedere al Consiglio regionale l'assegnazione fino all'importo annuo massimo di euro 5.400, per ogni componente del gruppo.

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale non può prescindere dalla verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

In proposito, va rilevato che gli istituti contrattuali applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, che prevedono diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), per un verso, sono consentiti dal contratto collettivo di riferimento solo al ricorrere di determinati presupposti e, per altro verso, devono essere valutati, quanto alla compatibilità, sia in linea teorica che in concreto, con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

L'esigenza del rispetto dei principi innanzi rappresentati risulta particolarmente evidente con riguardo all'anticipazione finanziaria su futuri aumenti contrattuali e al superminimo; istituti che prevedono il riassorbimento, nel tempo, degli aumenti riconosciuti.

L'entità dell'integrazione salariale, infatti, in tali casi, oltre ad essere giustificata in termini di sinallagmaticità del rapporto contrattuale, dovrà essere coerente con l'effettiva possibilità di un futuro riassorbimento, proprio tenuto conto della limitata durata dei rapporti di lavoro. Diversamente, risulterebbe alterata la stessa natura degli istituti, venendosi a configurare, gli incrementi retributivi, quali componenti fisse della retribuzione.

5. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale "Fratelli d'Italia" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Come già evidenziato, l'art. 1 dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, che con riguardo alle spese del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è, pertanto, sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, e l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata, quindi, effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità, che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile, al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

6. È stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."* È stato, altresì, verificato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo

elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*).

7. Per i beni di uso durevole acquistati dal gruppo è stata accertata l'iscrizione nell'inventario del Consiglio regionale. Al riguardo il gruppo ha trasmesso copia del verbale al Consiglio regionale dei beni acquisiti nel corso della XVI legislatura (verbale n. 2024/3/GC del 21 febbraio 2024).

8. Con deliberazione n. 2/2024 del 31 gennaio 2024, la Sezione ha attivato istruttoria in contraddittorio e, per quanto concerne il gruppo "Fratelli d'Italia", ha richiesto, in particolare, di espungere dal rendiconto talune spese non ammissibili, nonché chiarimenti e invio di documentazione con riguardo alla concessione di superminimi salariali e premi al dipendente T.M. e agli estratti del conto corrente del gruppo.

Alla richiesta di chiarimento e regolarizzazione formulata dal Collegio con deliberazione istruttoria n. 2/2024, il gruppo "Fratelli d'Italia" ha fatto pervenire il proprio riscontro con nota sottoscritta dal Presidente, di data 21 febbraio 2024 (acquisita al prot. 515 del 22 febbraio 2024) trasmettendo – fra l'altro – copia delle quietanze relative alla restituzione delle spese non ammissibili.

La Sezione quindi, con deliberazione n.16/2024/FRG ha ritenuto che gli importi corrisposti al dipendente a titolo di superminimo e di premi, comportando una integrazione salariale di importo tale da superare tre livelli retributivi superiori a quello di inquadramento, snaturando la doverosa corrispondenza tra mansioni esercitate, inquadramento funzionale e livello salariale ed utilizzando le risorse pubbliche messe a disposizione dal Consiglio, non poteva costituire spesa ammessa a rendicontazione ed ha assegnato dunque al gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" un termine per la regolarizzazione del rendiconto 2023, con riferimento alla quota parte della spesa del personale, per complessivi euro 922,29, oltre agli oneri riflessi, da calcolarsi a parte direttamente dal gruppo.

Inoltre, con la medesima deliberazione n. 16/2024/FRG, è stata dichiarata non ammissibile la spesa complessiva di 28,70 euro, relativa a taluni oneri di tenuta del conto corrente del gruppo, sostenuti in data 31/12/2023, e quindi oltre i termini previsti dall'art. 8 comma 5 lettera b) del "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione" approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 10 settembre 2013, n. 33, chiedendo la regolarizzazione del rendiconto e la restituzione della somma al Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012.

9. Con nota del 21 febbraio 2024, acquisita al prot. Corte dei conti n. 515 del 22 febbraio 2024, e del 5 marzo 2024, acquisita al prot. Corte dei conti n. 606 di pari data, sono stati trasmessi, per il gruppo consiliare "Fratelli d'Italia", la documentazione integrativa, le quietanze dei pagamenti effettuati dal capogruppo a refusione delle spese non ammissibili a rendicontazione, pari ad euro 404,29, relativamente alle spese ritenute non ammissibili con deliberazione n. 2/2024/FRG, ad euro 1.599,70 relativamente alle spese ritenute non ammissibili con deliberazione n. 16/2024/FRG, nonché il rendiconto, aggiornato per le voci di spesa e, conseguentemente, nelle disponibilità di cassa finali, debitamente datato e sottoscritto.

10. In sintesi, il rendiconto dell'esercizio in esame, a seguito delle operazioni di regolarizzazione disposte ai sensi delle deliberazioni di questa Sezione n. 2/2024/FRG e n. 16/2024/FRG, evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 42.521,50, un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 40.500,00, entrate riscosse nell'esercizio di euro 35.467,00, uscite pagate nell'esercizio per euro 82.446,48, un fondo di cassa finale per spese di funzionamento di euro 17.374,76 e un fondo di cassa finale per spese di personale di euro 18.667,26.

Trattandosi del rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato, inoltre, dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

11. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 del gruppo consiliare "Fratelli d'Italia", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Fratelli d'Italia" riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023;

## DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Fratelli d'Italia", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

## MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024.

Il Magistrato relatore

Gianfranco BERNABEI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

*f.to digitalmente*

Deliberazione n. 40/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (Relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art. 1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito "*Regolamento n. 33/2013*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 3/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale, per un verso, sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro, acquisita al prot. Corte dei conti n. 597 del 1° marzo 2024;

VISTA l'ordinanza n. 13/2024 del 4 marzo 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Carmine Pepe, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. cr\_taa-15/01/2024-0000144-P del 15 gennaio 2024 (prot. Corte dei conti n. 0000073-15/01/2024-SC\_TN), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi consiliari nonché la relativa documentazione a corredo riferiti al periodo 1° gennaio 2023 – 26 novembre 2023 – data di cessazione dei gruppi per conclusione della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Lega Salvini Trentino”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 2/2024/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, ai sensi dell’art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 21 febbraio 2024, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 1° marzo 2024, acquisita al prot. Corte dei conti n. 597 di pari data, è stata trasmessa in ottemperanza alla citata deliberazione, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta, nonché la documentazione comprovante l’avvenuta restituzione degli importi e il rendiconto conseguentemente rettificato, superando le irregolarità contestate.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell’ordinamento locale dall’art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale “*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l’eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.*”.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta

rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cf.* art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo."*

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale."*

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (comma 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016, la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge."*

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *"tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi."* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022. In termini identici, Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020. Si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

4. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale "Lega Salvini Trentino" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

È stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. C), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dall'art. 1, c. 2, lett. C), dell'allegato A) al Regolamento n. 33/2013, in base ai quali *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

È stato, altresì, verificato il rispetto della vigente normativa sulla *par condicio* durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 1, c. 2, lett. D), del Regolamento n. 33/2013 (*"non sono*

*consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio").*

5. Per i beni di uso durevole acquistati dal gruppo è stata accertata l'iscrizione nell'inventario del Consiglio regionale. Al riguardo il gruppo ha trasmesso copia del verbale di restituzione al Consiglio regionale dei beni acquisiti nel corso della XVI legislatura (verbale n. 2023/4/GC del 11 agosto 2023.)

6. Con deliberazione n. 2/2024 del 31 gennaio 2024, la Sezione ha attivato istruttoria in contraddittorio e, in particolare, con riferimento al gruppo "Lega Salvini Trentino" (punto 3, II) è stato appurato che il dipendente F.B.G. risulta essere stato candidato alle elezioni del Consiglio provinciale di Trento del 22 ottobre 2023 senza tuttavia che venisse interrotta, nel periodo rilevante (ovvero dalla data di accettazione della candidatura sino alla proclamazione degli eletti, l'erogazione dello stipendio da parte del Gruppo consiliare regionale, con conseguente assegnazione di un termine per ulteriori elementi istruttori e invitando comunque alla regolarizzazione del rendiconto con richiesta di espungere dal rendiconto, per il dipendente F.B.G., la spesa per la totalità della retribuzione nonché quella per i buoni pasti elettronici.

*Al riguardo l'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, dispone che "i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

Il divieto in questione, a tutela dell'impiego efficiente delle risorse pubbliche assegnate al gruppo e al fine di prevenire forme di commistione di interessi tra perseguimento di finalità politiche e quelle istituzionali del gruppo, cui dette risorse sono preordinate, comporta l'irregolarità di eventuali emolumenti corrisposti nel periodo in questione. Nel caso di specie, lo *status* di candidato del dipendente risulta accertato a far data dall'accettazione della candidatura e termina alla data di proclamazione degli eletti

Con nota del 1° marzo 2024, acquisita al prot. Corte dei conti n. 597 di pari data, sono stati trasmessi, per il gruppo consiliare "Lega Salvini Trentino", la documentazione integrativa, le quietanze dei pagamenti effettuati dal capogruppo a refusione delle spese non ammissibili a rendicontazione, pari ad euro 4.798,46 e il rendiconto, aggiornato per le voci di spesa e, conseguentemente, nelle disponibilità di cassa finali, debitamente datato e sottoscritto.

7. In sintesi, rendiconto dell'esercizio in esame evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 276.779,78, un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 82.907,73, entrate riscosse nell'esercizio di euro 101.310,00, uscite pagate nell'esercizio per euro 82.671,79, un fondo di cassa finale per spese di funzionamento di euro 322.676,05 e un fondo di cassa finale per spese di personale di euro 55.674,97.

Trattandosi del rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato, inoltre, dimostrazione della restituzione dei fondi di cassa finali al Consiglio regionale, come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

8. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 del gruppo consiliare "Lega Salvini Trentino", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Lega Salvini Trentino" riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023;

#### **DISPONE**

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Lega Salvini Trentino", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

#### **MANDA**

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024.

Il Magistrato relatore

Carmine PEPE

*f.to digitalmente*

CARMINE  
PEPE  
CORTE DEI  
CONTI  
06.03.2024  
11:18:52  
GMT+01:00



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

*f.to digitalmente*

 ANNA MARIA RITA LENTINI  
CORTE DEI CONTI  
06.03.2024 11:30:29  
CORTE DEI CONTI GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

*f.to digitalmente*

Deliberazione n. 41/2024/FRG



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmin PEPE	Referendario (Relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 59/2014/EL, n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante *"Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione"*, modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito *"Regolamento n. 33/2013"*;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol prot. n. 443-P del 26 gennaio 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 322 di pari data, con la quale sono state trasmesse le copie delle reversali di incasso relative alle restituzioni dei fondi finali di cassa da parte dei gruppi consiliari;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio regionale della XVII legislatura e che, pertanto, tutti i gruppi della XVI legislatura cessano con la data del 26 novembre 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 2/2024/FRG del 31 gennaio 2024, con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. 822-P del 22 febbraio 2024, prot. Corte dei conti n. 515 di pari data;

VISTA la delibera di questa Sezione n. 17/2024/FRG del 23 febbraio 2024, con la quale non sono stati ammessi a rendicontazione gli oneri per il riconoscimento da parte del gruppo *"Lega Salvini*

Alto Adige-Südtirol" della retribuzione corrisposta al dipendente A.B. per il periodo compreso tra il 17 agosto 2023 e il 30 settembre 2023;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio regionale prot. n. 931 del 1° marzo 2024, prot. Corte dei conti n. 598 di pari data, con la quale è stata inviata la documentazione relativa alla regolarizzazione, da parte del gruppo consiliare "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol", del rendiconto 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023, secondo quanto indicato nella deliberazione di questa Sezione n. 17/2024/FRG; VISTA l'ordinanza n. 13/2024 del 4 marzo 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio,

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Carmine Pepe, designato con ordinanza del Presidente n. 2/2024 del 16 gennaio 2024.

### *Premesso in fatto*

Con nota prot. n. 144-P del 15 gennaio 2024, prot. Corte dei conti n. 73 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti riferiti al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 e la relativa documentazione a corredo dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 31 gennaio 2024 n. 2/2024/FRG, ha rilevato spese irregolari e/o carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, a tale scopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine dell'21 febbraio 2024, per fornire i chiarimenti richiesti e/o la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Con nota del 22 febbraio 2024 prot. n. 822-P, acquisita al prot. Corte dei conti n. 515 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol", la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Con riguardo al gruppo regionale "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol", con deliberazione n. 17/2024/FRG, la Sezione, ritenendo di non poter ammettere a rendicontazione la spesa sostenuta per la retribuzione del dipendente A.B. durante il periodo in cui era vigente il divieto di effettuare qualsiasi spesa a favore del candidato alle elezioni, ha fissato, per la regolarizzazione del rendiconto, il termine del 29 febbraio 2024.

Il Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 931 di data 1° marzo 2024 (prot. Corte dei conti n. 598 di pari data), ha trasmesso il rendiconto regolarizzato, la documentazione giustificativa e la quietanza del versamento al Consiglio regionale

di euro 1.872,89 del gruppo consiliare “Lega Salvini Alto Adige-Südtirol”, secondo quanto indicato dalla Sezione con delibera n. 17/2024/FRG.

### *Considerato in diritto*

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33 del 2013, concernente gli interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione.

L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell’ordinamento locale dall’art. 9, c. 4, del citato Regolamento n. 33/2013, secondo il quale *“Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l’eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012”*.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2014, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

I conti consuntivi sono, quindi, sottoposti al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012).

Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, d.l. n. 174/2012).

Si richiamano, per esigenze di sintesi, le premesse normative e giurisprudenziali già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione, rese in materia in occasione delle precedenti disamine dei rendiconti presentati per l'esercizio finanziario 2022.

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta, in tale ambito, dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, avente quale parametro la *"conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni"* e che, conseguentemente, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali, rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *"nei limiti del mandato istituzionale"*.

La Consulta, in più occasioni, ha avuto modo di ribadire che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 *"attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida"* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (c. 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (c. 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (c. 3, lettera a).

Nelle sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che *"il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi"*

*medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.”.*

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, si conferma che la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che *“tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell’organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell’origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.”* (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19 ottobre 2022. In termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16 aprile 2021 e n. 19171 del 15 settembre 2020. Si veda anche nello stesso senso Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC).

4. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 2023 del gruppo consiliare regionale *“Lega Salvini Alto Adige-Südtirol”* si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato *“A”* al d.P.C.M. 21 dicembre 2012. È stato accertato il rispetto della vigente normativa sulla par condicio durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall’art. 1, c. 3, lett. d) dell’allegato A, del Regolamento n. 33/2013, secondo cui *“non sono consentite le spese inerenti all’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio”*.

5. Con deliberazione n. 2/2024 del 31 gennaio 2024, la Sezione ha attivato istruttoria in contraddittorio e, per quanto concerne il gruppo *“Lega Salvini Alto Adige-Südtirol”*, ha richiesto di trasmettere copia della dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all’art. 27, c. 1, lett. c), della l.p. n. 2/2003 e s.m. del dipendente A.B. in qualità di candidato al Consiglio Provinciale di Bolzano, nella lista Lega Salvini Alto Adige Südtirol - Uniti per l’alto Adige.

A seguito della richiesta documentale formulata dal Collegio con deliberazione istruttoria n. 2/2024, il gruppo *“Lega Salvini Alto Adige-Südtirol”* ha fatto pervenire il proprio riscontro con nota sottoscritta dal Capogruppo in data 19 febbraio 2024 (prot. Corte n. 515 del 22 febbraio 2024), trasmettendo copia della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, da parte del dipendente A.B., di data 17 agosto 2023.

Pur risultando il citato A.B. tra i candidati al Consiglio Provinciale di Bolzano, nella lista Lega Salvini Alto Adige Südtirol - Uniti per l'alto Adige, risulta che il gruppo abbia mantenuto il rapporto di lavoro e corrisposto i relativi emolumenti anche nel corso del periodo elettorale (in particolare per i mesi di agosto e settembre 2023).

Al riguardo l'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, dispone che *"i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti."*

Il divieto in questione, a tutela dell'impiego efficiente delle risorse pubbliche assegnate al gruppo e al fine di prevenire forme di commistione di interessi tra perseguimento di finalità politiche e quelle istituzionali del gruppo, cui dette risorse sono preordinate, comporta l'irregolarità di eventuali emolumenti corrisposti nel periodo in questione. Nel caso di specie, lo *status* di candidato del dipendente risulta accertato a far data dall'accettazione della candidatura (17 agosto 2023) e termina alla data di proclamazione degli eletti.

La Sezione, quindi, ha ritenuto che l'importo corrisposto al dipendente durante il periodo in cui era vigente il relativo divieto, non poteva costituire spesa ammessa a rendicontazione e, con deliberazione n. 17/2024/FRG, ha affermato la non regolarità del rendiconto 2023 del gruppo consiliare "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol" con riferimento alla quota parte della spesa del personale, per complessivi euro 1.091,52, oltre agli oneri riflessi, da calcolarsi a parte direttamente dal gruppo, chiedendo la regolarizzazione del rendiconto e la restituzione della somma al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012.

6. A riscontro della delibera n. 17/2024/FRG, il Presidente del gruppo consiliare "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol" ha trasmesso, tramite il Presidente del Consiglio regionale, il rendiconto rielaborato secondo le indicazioni della Sezione, con la dimostrazione del calcolo degli oneri riflessi sulle retribuzioni riconosciute irregolari, allegando copia della quietanza di versamento di data 27 febbraio 2024 per l'importo di euro 1.872,89 a favore del Consiglio regionale, trattandosi di consuntivo di fine legislatura.

7. Con specifico riguardo alle spese sostenute, si rammenta che ogni singola spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n.

33/2013), con atto di data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 4/2017/FRG e n. 6/2017/FRG; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 68/2016/FRG).

8. In sintesi, il rendiconto dell'esercizio in esame, a seguito delle operazioni di regolarizzazione disposte ai sensi della delibera di questa Sezione n. 17/2024/FRG, evidenzia un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 61.461,36, un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 48.600,00, entrate riscosse nell'esercizio di euro 26.550,00, uscite pagate nell'esercizio per euro 9.310,73, un fondo di cassa finale per spese di funzionamento di euro 75.657,64 e un fondo di cassa finale per spese di personale di euro 51.642,99.

Trattandosi di rendiconto di fine legislatura, il gruppo ha dato dimostrazione della restituzione al Consiglio regionale dei fondi cassa finali (reversale n. 567 del 29 dicembre 2023 per euro 125.427,74 e quietanza di versamento del 27 febbraio 2024 per euro 1.872,89), come disposto dall'art. 8, c. 6, del Regolamento consiliare n. 33/2013.

9. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023 del gruppo consiliare "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

#### **ACCERTA**

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol" riferito al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023.

#### **DISPONE**

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Lega Salvini Alto Adige-Südtirol", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del

Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4, del Regolamento n. 33/2013.

### MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024.

Il Magistrato relatore

Carmine PEPE

*f.to digitalmente*

CARMINE

PEPE

CORTE DEI  
CONTI

06.03.2024

11:18:52

GMT+01:00



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

*f.to digitalmente*



ANNA MARIA RITA

LENTINI

CORTE DEI CONTI

06.03.2024 11:29:11

GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

*f.to digitalmente*